SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 9 aprile 2019 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'interno

Ministero della salute

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 16

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 febbraio 2019, n. **30**.

Regolamento recante aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 e successive modificazioni, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale e, in particolare, l'articolo 9, comma 9, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 20 aprile 1973, n. 104;

Visto il regolamento n. 1935/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari;

Vista la richiesta volta a consentire l'impiego di una nuova sostanza nella produzione di rivestimenti superficiali su metalli presentata da un'azienda interessata;

Visti i pareri espressi dall'Istituto superiore di sanità in data 9 ottobre 2015 e 24 febbraio 2016;

Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del predetto decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 13 settembre 2016;

Preso atto della comunicazione alla Commissione dell'Unione europea, effettuata in data 22 settembre 2016, ai sensi della direttiva 2015/1535/UE;

Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 7 dicembre 2017;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 3 maggio 2018;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Inserimento di una nuova sostanza

1. All'allegato II, sezione 1: «Materie plastiche, parte A - Resine» del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 e successive modificazioni, è aggiunta la seguente voce:

	Condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego
N,N,N',N'-tetrachis (2-idrossipropil)-adipammide	per la produzione di dispersioni polimeriche di poliolefine funzionalizzate con gruppi acrilici e/o anidridi, utilizzate come rivestimenti su metalli, alla percentuale di impiego massima del 6% rispetto al peso secco della dispersione. Per tutti i tipi di alimenti, in condizioni di contatto di sterilizzazione e/o pastorizzazione seguite da conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore

Art. 2.

Clausola di mutuo riconoscimento

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano ai materiali ed oggetti legalmente fabbricati e/o commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purché garantiscano un livello equivalente di protezione della salute.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 febbraio 2019

Il Ministro: GRILLO

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 361

N O T E

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— Il regolamento CE n.1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 338 del 13 novembre 2004.

— Il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 384 del 29 dicembre 2006.

— La legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 recante «Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande») è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 4 giugno 1962.

— Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), è il seguente:

«Art. 3. — 1. Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni.».

— Il testo dell'art.17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Note all'art. 1:

— Il decreto ministeriale 21 marzo 1973, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 aprile 1973, n. 104, S.O.

19G00037

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2019.

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2019.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito «testo unico dell'immigrazione»;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del testo unico dell'immigrazione, che prevede che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di attuazione del testo unico sull'immigrazione;

Rilevato che il documento programmatico triennale non è stato emanato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2018, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2018, che ha previsto una quota complessiva di 30.850 cittadini non comunitari per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo;

Considerato che per l'anno 2019 è necessario prevedere una quota di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale, residenti all'estero, che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi dell'art. 23 del citato testo unico sull'immigrazione, al fine di assicurare continuità ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;

Rilevato che ai sensi dell'art. 21 del medesimo testo unico sull'immigrazione è opportuno prevedere una quota d'ingresso riservata ai lavoratori di origine italiana;

Tenuto conto inoltre delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori imprenditoriali e professionali;

Ravvisata l'esigenza di consentire la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;

Ravvisata infine la necessità di prevedere una quota di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale da ammettere in Italia per l'anno 2019, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego dei lavoratori stagionali da parte dei datori di lavoro, è opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale;

Rilevato che ai fini anzidetti può provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via di programmazione transitoria, nel limite della quota complessiva di 30.850 unità per l'ingresso di lavoratori non comunitari, autorizzata per l'anno 2018 con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole dottor Giancarlo Giorgetti, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2019, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 30.850 unità.

Art. 2.

1. Nell'ambito della quota massima indicata all'art. 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 12.850 unità.

2. Nell'ambito della quota indicata al comma 1, sono ammessi in Italia 500 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. È inoltre consentito l'ingresso in Italia, nell'ambito della quota indicata al comma 1, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

4. Nell'ambito della quota prevista al comma 1, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

a) 4.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;

b) 3.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

c) 800 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

5. È inoltre autorizzata, nell'ambito della quota indicata al comma 1, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

a) 700 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

b) 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Art. 3.

1. È consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell'ambito della quota prevista all'art. 2, comma 1, di 2.400 cittadini non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie:

a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;

b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

Art. 4.

1. Nell'ambito della quota massima indicata all'art. 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 18.000 unità.

2. La quota indicata al comma 1 del presente articolo riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

3. Nell'ambito della quota indicata al comma 1 del presente articolo, è riservata una quota di 2.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Art. 5.

I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono:

a) per le categorie dei lavoratori non comunitari indicate agli articoli 2 e 3, dalle ore 9,00 del settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

b) per i lavoratori non comunitari stagionali previsti all'art. 4, dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 6.

1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, previste dal presente decreto, sono ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le regioni e le province autonome.

2. Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, può effettuarne una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo indicato all'art. 1.

3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 con riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori non comunitari formati all'estero prevista dall'art. 2, comma 2.

Art. 7.

Le disposizioni attuative relative all'applicazione del presente decreto saranno definite, in un'ottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Roma, 12 marzo 2019

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il sottosegretario di Stato
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 684

19A02411

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 gennaio 2019.

Campionatura del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento di attuazione della predetta legge di contabilità;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante il regolamento di semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

Visto il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 marzo 2004 con il quale è stato previsto il «controllo a campione» per i rendiconti di contabilità ordinaria;

Visto il decreto Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2005 con il quale è stata estesa la facoltà del «controllo a campione», di cui al predetto decreto del 10 marzo 2004, anche ai rendiconti di contabilità speciale dei capitoli concernenti le spese di funzionamento;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di contabilità e finanza pubblica, e successive modificazioni e integrazioni adottate con legge 7 aprile 2011, n. 39;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-*ter*, e 23-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *d)* in materia di atti del personale statale in servizio, sottoposti a controllo preventivo, nonché il capo II relativo agli atti sottoposti a controllo successivo;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, che ha apportato modifiche al sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, che, tra l'altro, ha modificato l'art. 11 ed ha introdotto gli articoli 13-*bis* e 14-*bis* del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, il quale prevede che il controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di cui all'art. 11, comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *c)* del medesimo decreto legislativo, nonché dei pagamenti di cui alla lettera e-*bis*) dell'art. 11, comma 1, può essere esercitato secondo un programma elaborato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29 che ha sostituito l'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, prevedendo il controllo concomitante per particolari tipologie di spese effettuate da commissari delegati o commissari straordinari o funzionari delegati, nonché per i pagamenti effettuati ai sensi del comma 1, lettera e-*bis*), del medesimo art. 11, fermo restando l'obbligo di rendicontazione, da svolgersi secondo criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, che ha modificato il secondo periodo dell'art. 2, comma 2-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, introducendo la nuova tipologia di «controllo contabile» , da svolgersi con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti;

Ravvisata la necessità di dare attuazione alle sopracitate disposizioni, anche al fine di razionalizzare e semplificare le attività e le procedure del controllo di regolarità amministrativa e contabile, assicurando altresì l'efficacia del controllo, secondo quanto previsto dall'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Decreta:

Art. 1.

Ambito applicativo

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, dei pagamenti delle competenze fisse ed accessorie al personale centrale e periferico dello Stato di cui alla lettera e-*bis*), del medesimo art. 11, comma 1, nonché dei rendiconti di cui all'art. 2, comma 2-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è esercitato dagli uffici centrali del bilancio e dalle ragionerie territoriali dello Stato, che costituiscono il sistema delle ragionerie.

2. Il controllo successivo può essere esercitato secondo un programma elaborato dagli uffici di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti con il presente decreto.

3. Nulla è innovato in materia di controllo preventivo di cui al titolo II, capo I del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in particolare per le tipologie di atti in materia di personale di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)*, assoggettati al controllo preventivo come atti presupposto dei pagamenti delle competenze fisse ed accessorie al personale statale in servizio, oggetto del presente decreto.

Art. 2.

Controllo dei rendiconti di cui all'art. 11, comma 1, lettera a)*, decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123*

1. Sono assoggettati al controllo successivo i rendiconti di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alle aperture di credito alimentate con fondi di provenienza statale resi dai funzionari delegati titolari di contabilità ordinaria o speciale, secondo un programma di controllo che includa una percentuale non inferiore al 30% dei rendiconti per i quali i funzionari delegati hanno l'obbligo di presentazione alle prescritte scadenze. I rendiconti presentati oltre i termini previsti dall'art. 14 del decreto legislativo n. 123/2011 sono necessariamente inclusi nei programmi di controllo e concorrono a costituire la predetta percentuale.

2. I funzionari delegati rendono disponibili agli uffici di controllo i rendiconti telematici con la documentazione giustificativa delle spese; ove la rendicontazione non sia dematerializzata, i funzionari delegati trasmettono agli uffici di controllo unicamente i frontespizi dei rendiconti, trattenendo la documentazione giustificativa delle spese da trasmettere qualora il rendiconto sia inserito nel programma di controllo.

3. Al fine di individuare i rendiconti da includere nel programma di controllo si tiene conto dei seguenti criteri:

a) rilevanza delle irregolarità riscontrate nell'esame dei rendiconti dei precedenti esercizi finanziari o in occasione delle verifiche alla cassa ed alle scritture dei funzionari delegati di cui agli articoli 29 e 58 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ed agli articoli 161 e 167 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

b) elevato importo complessivo delle somme gestite dal funzionario delegato;

c) tipologia della spesa, posto che il controllo a campione può essere esercitato solo sui rendiconti relativi ai capitoli di spese di funzionamento.

4. L'Ufficio di controllo predispone il programma individuando i funzionari delegati, i capitoli di spesa o le gestioni da assoggettare al controllo, e lo comunica all'amministrazione titolare della spesa e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza. Il programma può essere integrato dall'ufficio di controllo con la medesima procedura.

5. Gli uffici di controllo esaminano i rendiconti nei termini e con le modalità stabiliti dall'art. 14 del decreto legislativo n. 123/2011, verificando la regolarità amministrativa e contabile degli ordinativi secondari di spesa, nonché dei pagamenti effettuati in contanti previa emissione dei buoni di prelevamento, e la relativa documentazione.

6. È in facoltà degli uffici di controllo limitare l'esame di dettaglio degli ordinativi secondari relativi alle spese di carattere ricorrente e di funzionamento.

7. I frontespizi dei rendiconti non inclusi nel programma di controllo sono registrati e discaricati con l'annotazione: «Rendiconto non incluso nel programma di controllo» entro i termini previsti dall'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 123/2011.

8. Sono necessariamente inclusi nel programma di controllo i rendiconti di gestioni per i quali si è verificata, nel corso del relativo esercizio finanziario, la sostituzione del funzionario delegato.

9. È in facoltà degli uffici di controllo procedere anche all'esame dei rendiconti inizialmente non inclusi nel programma di controllo, previa comunicazione al funzionario delegato dell'integrazione al programma, nel rispetto del termine previsto dall'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 123/2011.

10. Sono assoggettati al controllo sistematico e generalizzato i rendiconti delle spese di giustizia, dei fondi rotativi autorizzati dalla legge e i rendiconti delle spese per il reintegro delle disponibilità dei fondi scorta di cui all'art. 13-*ter* del decreto legislativo n. 123/2011.

Art. 3.

Controllo dei rendiconti di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) *decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123)*

1. Il controllo successivo dei rendiconti di cui all'art. 11, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, resi dai commissari delegati di protezione civile, titolari di contabilità speciale, o da ogni altro soggetto gestore è sistematico e generalizzato.

2. Si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del presente decreto.

Art. 4.

Controllo dei rendiconti di cui all'art. 11, comma 1, lettera c) *decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123*

1. Il controllo successivo dei rendiconti di cui all'art. 11, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 123/2011, resi dai funzionari delegati titolari di contabilità speciale alimentata con fondi di provenienza statale e non statale per la realizzazione di accordi di programma, ove sia competente un ufficio del sistema delle ragionerie, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 11, è sistematico e generalizzato.

2. Si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del presente decreto.

Art. 5.

Controllo degli ordini collettivi di pagamento di cui all'art. 11, comma 1, lettera e-bis*, decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e criteri per l'elaborazione del programma di controllo.*

1. Gli ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie al personale centrale e periferico dello Stato, erogate con le modalità di cui all'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono assoggettati al controllo successivo ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera e-*bis*, del decreto legislativo n. 123/2011, secondo il riparto delle competenze stabilito dall'art. 3 del medesimo decreto legislativo.

2. Ai fini del controllo, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, ottemperano a quanto stabilito dall'art. 11, comma 3-*ter*), del decreto legislativo n. 123/2011, mediante la messa a disposizione della rendicontazione riepilogativa dei pagamenti effettuati nell'anno, come risultanti dai sistemi informatici. Tale riepilogo, che ha funzione strumentale all'individuazione delle posizioni stipendiali oggetto di controllo di regolarità amministrativa e contabile, è reso dall'amministrazione centrale o periferica che ha disposto la spesa, ovvero dall'amministrazione centrale anche per conto delle proprie articolazioni periferiche e deve contenere gli elementi previsti dall'art. 13-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 123/2011.

3. Sulla base dei dati resi disponibili ai sensi del comma 2, il competente ufficio di controllo seleziona le tipologie di competenze fisse e accessorie da controllare, distintamente per ciascuna categoria di personale, secondo un programma che assicuri la significatività del campione controllato, il quale, in ogni caso, non potrà essere inferiore ad una soglia minima di posizioni stipendiali verificate, da stabilirsi, a cura dei medesimi uffici, in relazione al numero dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio finanziario ed alla rilevanza degli importi pagati, tenendo altresì conto delle risorse umane disponibili.

4. Sono assoggettati a controllo sistematico e generalizzato i pagamenti degli emolumenti corrisposti al personale dirigenziale a titolo di remunerazione della retribuzione di risultato.

5. Sono, inoltre, assoggettati a controllo sistematico e generalizzato i pagamenti emessi sulla base di provvedimenti riguardo ai quali, in sede di controllo preventivo, sono state riscontrate irregolarità con maggiore frequenza, nonché quelli che hanno registrato rilevanti variazioni in corso d'anno.

6. Non sono inseriti nel programma di controllo successivo i pagamenti derivanti dalle tipologie di atti già assoggettati a controllo concomitante, ai sensi degli articoli 7 e 8.

7. In relazione alle tipologie di pagamento ed alle posizioni stipendiali inserite nel programma di controllo, può essere richiesto all'amministrazione che ha disposto la spesa ogni documento, atto presupposto o chiarimento, ritenuti necessari, con l'obbligo per l'amministrazione di corrispondere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

8. Sulla base delle osservazioni ricevute, le amministrazioni provvedono, se del caso, al recupero delle somme non dovute, dandone notizia agli uffici di controllo, ovvero comunicano le motivazioni per le quali ritengono di non conformarsi alle osservazioni di regolarità amministrativa e contabile.

9. È in facoltà degli uffici di controllo procedere anche all'esame dei pagamenti inizialmente non inclusi nei programmi di controllo, previo aggiornamento del programma di controllo precedentemente adottato.

10. Il procedimento di controllo è disciplinato dall'art. 14-*bis* del decreto legislativo n. 123/2011.

Art. 6.

Controllo concomitante delle gestioni di commissari delegati o commissari straordinari o funzionari delegati, di cui all'art. 11, comma 1, lettere a)*,* b)*,* c)*, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.*

1. Gli uffici di controllo possono svolgere controlli di tipo concomitante, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, per particolari tipologie di spese effettuate da commissari delegati o commissari straordinari o funzionari delegati, di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* del medesimo art. 11, secondo i criteri e le modalità stabilite nel presente decreto, fermo restando l'obbligo di rendicontazione.

2. l'ufficio di controllo può predisporre un programma di controllo concomitante annuale riguardante le gestioni di commissari delegati o commissari straordinari o funzionari delegati, di cui all'art. 11, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* del citato decreto legislativo n. 123/2011 e lo trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, per il preventivo assenso.

3. Nel programma sono individuate le gestioni interessate al controllo concomitante.

4. Ricevuto l'assenso, l'ufficio di controllo comunica al soggetto gestore l'attivazione del controllo concomitante di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

5. Il controllo concomitante viene effettuato prioritariamente in relazione agli atti di particolare rilevanza e complessità, facenti parte di gestioni non rendicontate alle scadenze prescritte, di gestioni che in esercizi precedenti hanno presentato irregolarità o di gestioni relative alla realizzazione di specifici interventi o progetti non conclusi nei termini prestabiliti.

6. Gli atti da sottoporre a controllo concomitante sono individuati a seguito di apposita istruttoria esperita dagli uffici di controllo presso i titolari delle gestioni assoggettate al controllo, intesa ad acquisire copia della documentazione di spesa e degli atti presupposto.

7. In esito al controllo concomitante, nei casi in cui siano riscontrate irregolarità amministrative e contabili, fermi restando gli obblighi di segnalazione o denuncia ai competenti organi ove siano ravvisati illeciti penali o ipotesi di danno erariale, l'ufficio di controllo redige apposita relazione all'amministrazione che ha messo a disposizione le risorse, all'amministrazione vigilante e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, nonché alla competente sezione regionale della Corte dei conti.

Art. 7.

Criteri per l'elaborazione del programma di controllo concomitante dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera e-bis *del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.*

1. L'ufficio di controllo può predisporre un programma di controllo concomitante annuale ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dei pagamenti effettuati ai sensi dello stesso art. 11, comma 1, lettera e-*bis*).

2. Il programma di controllo concomitante può essere predisposto per i pagamenti derivanti dalle seguenti tipologie di atti:

a) liquidazione emolumenti corrisposti al personale non dirigenziale a titolo di remunerazione della produttività;

b) liquidazione compensi per lavoro straordinario;

c) liquidazione ore eccedenti al personale del comparto scuola;

d) comandi nell'ambito delle funzioni centrali;

e) sanzioni pecuniarie derivanti da procedimenti disciplinari;

f) decurtazioni stipendiali a vario titolo.

3. Il programma individua le tipologie di atti interessati al controllo concomitante.

4. Nel programma sono inclusi i pagamenti e gli atti presupposto relativi a tipologie di provvedimenti riguardo ai quali sono state riscontrate irregolarità nei precedenti esercizi. È in facoltà degli uffici di controllo procedere anche all'esame dei pagamenti inizialmente non inclusi nei programmi di controllo, previo aggiornamento del programma di controllo precedentemente adottato.

5. Il programma di controllo concomitante viene comunicato all'Amministrazione contestualmente alla sua emanazione.

Art. 8.

Modalità di svolgimento del controllo concomitante dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera e-bis*), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.*

1. Gli atti da sottoporre a controllo concomitante sono individuati a seguito di apposita istruttoria presso l'amministrazione controllata, intesa ad acquisire gli atti presupposto dei pagamenti di cui all'art. 7, comma 2.

2. L'amministrazione fornisce, entro trenta giorni, ogni documento o atto presupposto richiesto dall'ufficio di controllo.

3. Nel caso in cui i pagamenti assoggettati al controllo risultino regolari, l'ufficio di controllo informa l'amministrazione dell'avvenuto controllo con esito positivo.

4. Ove riscontri irregolarità l'ufficio di controllo formula osservazioni. Si applica la disposizione del comma 3 dell'art. 14-*bis* del decreto legislativo n. 123/2011.

5. Sulla base delle osservazioni ricevute, le amministrazioni titolari della spesa forniscono riscontro, ovvero comunicano le motivazioni per le quali ritengono di non conformarsi alle osservazioni di regolarità amministrativa e contabile. Si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14-*bis* del decreto legislativo n. 123/2011.

6. Il controllo concomitante deve concludersi entro l'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 9.

*Controllo contabile dei rendiconti di cui all'art. 2, comma 2-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e modalità di svolgimento.*

1. L'ufficio competente al controllo contabile dei rendiconti di cui all'art. 2, comma 2-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è individuato secondo i criteri di riparto delle competenze di controllo di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 123/2011, in considerazione dell'amministrazione dello Stato che mette a disposizione i fondi al Commissario di Governo e della sede del medesimo.

2. Il controllo di regolarità contabile sui rendiconti resi da funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività, di cui all'art. 2, comma 2-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, si svolge attraverso l'esame e la verifica delle risultanze contabili esposte nel frontespizio del rendiconto con le movimentazioni del conto di tesoreria e di ogni altro conto eventualmente autorizzato, nel seguente dettaglio:

a) verifica della corrispondenza degli importi complessivi per singola tipologia di entrata e di spesa con il totale generale e verifica della quadratura con le somme riportate nei prospetti analitici allegati;

b) verifica della corrispondenza tra la disponibilità di cassa al 31 dicembre, riportata nel frontespizio del rendiconto, ed il saldo del conto di tesoreria o di altro conto bancario dedicato, alla medesima data;

c) esame dei prospetti analitici allegati, verifica della corrispondenza tra le operazioni di incasso e pagamento, con le corrispondenti operazioni risultanti dagli estratti conto di tesoreria e di ogni altro conto bancario o postale dedicato; verifica della corretta imputazione delle predette operazioni di incasso/pagamento alle pertinenti voci di entrata o di spesa.

Art. 10.

Criteri per l'elaborazione del programma di controllo contabile dei rendiconti di cui all'art. 9

1. La verifica di cui all'art. 9, comma 2, lettera *c)*, può essere svolta secondo un programma elaborato dal competente ufficio di controllo ai sensi dell'art. 12, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

2. Il programma di controllo è definito con provvedimento del direttore dell'Ufficio di controllo competente e deve essere rappresentativo di ciascuna tipologia di entrata e di spesa nonché della loro significatività in termini quantitativi, nell'ambito dell'importo complessivo del rendiconto.

3. Il campione è adottato sulla base dei seguenti criteri:

a) individuazione di fasce di importo per ogni tipologia di entrata e di spesa con riferimento alle quali, in ragione della maggiore rilevanza, deve essere prevista una maggiore percentuale di atti da controllare, fermo restando il limite minimo di controllo di un numero di operazioni che rappresentino almeno il 10 per cento dell'ammontare delle entrate e delle spese di ciascuna tipologia e deve rappresentare almeno il 25% delle spese complessivamente esposte nel rendiconto;

b) individuazione per ogni tipologia di entrata o di spesa del numero di operazioni da sottoporre a controllo, nel rispetto dei criteri contenuti nella lettera *a)*, con successiva estrazione casuale tra le operazioni riportate in ciascun rendiconto;

4. Il programma controllo, adottato nel rispetto delle precedenti disposizioni, è comunicato ai funzionari, ai commissari delegati o ai commissari di Governo responsabili delle spese, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla competente Sezione regionale della Corte dei conti e, per conoscenza, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza.

Art. 11.

Comunicazione degli esiti del controllo contabile dei rendiconti di cui all'art. 9

1. In caso di superamento con esito positivo del controllo contabile, l'ufficio di controllo rilascia il visto di regolarità contabile sul frontespizio del rendiconto.

2. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, l'ufficio di controllo invia al Commissario di Governo una nota di osservazione o una richiesta di chiarimenti, alle quali il Commissario deve rispondere nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora il Commissario di Governo non fornisca riscontro alle richieste dell'ufficio di controllo o le controdeduzioni rese non siano idonee a superare i rilievi formulati, il controllo si conclude con il mancato visto di regolarità contabile.

3. Gli esiti del controllo sono comunicati ai funzionari, ai commissari delegati o ai commissari di Governo, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'ISTAT e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2, comma 2-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Art. 12.

Disposizioni varie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i decreti ministeriali del 10 marzo 2004 e del 4 agosto 2005 citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2019

Il Ministro: TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2019
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 89

19A02392

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 aprile 2019.

Rimborso ai Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno del minor gettito dell'IMU e della TASI, riferito all'anno 2019, derivante dall'esenzione riconosciuta agli immobili inagibili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 21 agosto 2017 nell'isola d'Ischia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 5-*ter*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017, per i fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'Isola d'Ischia, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi, ed in ogni caso fino all'anno di imposta 2018;

Visto l'art. 32 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che per gli stessi fabbricati proroga l'esenzione IMU e TASI fino all'anno d'imposta 2020;

Visti i precedenti decreti del 2 marzo e del 21 dicembre 2018, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2018 e n. 5 del 7 gennaio 2019, con i quali sono stati disposti i rimborsi ai Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno del minor gettito dell'IMU e della TASI, riferiti, rispettivamente, al secondo semestre 2017 e all'anno 2018, derivanti dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017;

Considerato che, ai sensi del citato art. 32, comma 2, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si devono stabilire i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso alla predetta esenzione, nel limite massimo complessivo di 1,43 milioni di euro, per l'anno 2019;

Ritenuto di procedere al predetto rimborso sulla base della stima dei minori gettiti fiscali, per l'anno 2019, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 28 marzo 2019;

Decreta:

Art. 1.

Rimborso ai Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno del minor gettito dell'IMU e della TASI, riferito all'anno 2019, derivante dall'esenzione per i fabbricati inagibili ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 5-*ter*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, così come modificato dall'art. 32, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il rimborso del minor gettito derivante dall'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017, per i fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola d'Ischia, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi, ed in ogni caso fino all'anno di imposta 2020, è attribuito per l'anno 2019 nella misura indicata nell'allegato 1).

Art. 2.

Attribuzione del rimborso per il 2020 ed eventuali conguagli

1. L'attribuzione del rimborso è effettuata sulla base della stima del minor gettito IMU e TASI per l'anno 2019, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze.

2. L'ulteriore importo dovuto a titolo di rimborso per l'anno 2020 sarà attribuito con un provvedimento successivo, con il quale potranno essere disposti anche eventuali conguagli rispetto agli importi fissati per gli anni 2017, 2018 e 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2019

Il Capo Dipartimento per gli Affari interni territoriali
BELGIORNO

Il direttore generale delle finanze
LAPECORELLA

ALLEGATO *1*

Attribuzione del contributo complessivo esenzione immobili inagibili 2019. **anno 2019**

Art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
Art. 32, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

	Regione	Provincia	Comune	Quote di contributo attribuite
1	Campania	NA	Casamicciola Terme	726.560,00
2		NA	Lacco Ameno	308.232,00
3		NA	Forio	288.361,00
			Totale	1.323.153,00

19A02401

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 gennaio 2019.

Riordino degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area psicologica. (Decreto n. 50/2019).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», e, in particolare, l'art. 11, commi 1 e 2;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 17, comma 95;

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, e, in particolare, l'art. 3;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 401, e, in particolare, l'art. 8;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, «Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica», e, in particolare, l'art. 6, comma 6;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre 2011, n. 203, recante «Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macro settori concorsuali, di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 2000, n. 249, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei», che ha soppresso e sostituito il decreto ministeriale n. 509/1999;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 luglio 2007, n. 155, relativo alla «Determinazione delle classi di laurea magistrale»;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 2001, n. 18, relativo alla «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie»;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 ottobre 2006, n. 246, relativo al «Riassetto delle scuole di specializzazione di area psicologica», come modificato dal decreto ministeriale 10 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 2010, n. 151;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio 2015, prot. n. 68, recante il «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria» in attuazione dell'art. 20, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dall'art. 15 del decreto-legge n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, che ha sostituito il precedente decreto ministeriale del 1° agosto 2005;

Tenuto conto che il citato decreto ministeriale n. 270/2004 stabilisce all'art. 3, comma 7, che possono essere istituiti corsi di specializzazione esclusivamente in applicazione di direttive europee o di specifiche norme di legge;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso nell'adunanza del 22 febbraio 2018;

Acquisito il parere del Ministero della salute, reso con nota prot. 56905 del 26 novembre 2018, richiesto con nota prot. 10842 del 4 aprile 2018;

Acquisito il parere dell'Ordine degli psicologi, reso con nota prot. 18000168 del 9 aprile 2018, richiesto con nota prot. 10843 del 4 aprile 2018;

Considerata la necessità di procedere ad una riduzione della durata dei corsi di formazione specialistica di area psicologica presso le scuole di specializzazione universitarie, in analogia alla durata minima prevista per i corsi erogati dagli istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto individua le scuole di specializzazione di area psicologica, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici, di cui all'allegato.

2. I regolamenti didattici di Ateneo, di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990, disciplinano gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area psicologica in conformità alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

1. Le scuole di specializzazione di area psicologica afferiscono a dipartimenti, o a strutture di raccordo, di ambito psicologico. L'accesso è consentito ai laureati della classe LM-51 - Laurea magistrale in psicologia, ai laureati della classe 58/S - Laurea specialistica in psicologia) e ai laureati in Psicologia dell'ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999. Per il conseguimento del titolo di specialista nelle tipologie di corsi di specializzazione compresi nella classe di cui in allegato, lo specialista in formazione deve acquisire 240 CFU complessivi, articolati in quattro anni di corso.

2. Per ciascuna tipologia di scuola, in coerenza con l'ordinamento di cui al presente decreto, l'organismo accademico responsabile del corso specificherà il profilo professionale dello specialista, le sue competenze in psicoterapia e preciserà gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze ed abilità professionali.

3. I CFU di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di lavoro/studente.

4. Gli obiettivi formativi e i percorsi didattici sono identificati da attività formative indispensabili per conseguire il titolo. Le attività sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di conoscenze e competenze professionali identificate da settori scientifico disciplinari. Le strutture responsabili della scuola individuano e costruiscono, per le scuole di specializzazione istituite, specifici percorsi formativi per la preparazione di ciascuna tipologia di figure professionali specialistiche, utilizzando i settori scientifico disciplinari elencati negli ambiti coerenti con il raggiungimento degli obiettivi formativi propri della singola scuola.

5. Le attività formative ed i relativi CFU sono così ripartiti:

a) attività di base a cui sono assegnati fino a 15 CFU;

b) attività caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 190 CFU;

c) attività affini, integrative e interdisciplinari a cui sono assegnati fino a 15 CFU;

d) attività finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati fino a 15 CFU;

e) altre attività a cui sono assegnati fino a 5 CFU.

6. Alle attività professionalizzanti è assegnato almeno il 70% dei CFU complessivi dell'intero percorso formativo pari a 168 CFU.

7. Le attività caratterizzanti di cui alla lettera *b)* del precedente comma 5 sono articolate in almeno:

a) un ambito denominato tronco comune, identificato dai settori scientifico disciplinari utili all'apprendimento di saperi comuni della classe, a cui sono dedicati 30 CFU;

b) un ambito denominato delle discipline specifiche della tipologia, identificato da uno o più settori scientifico disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione, a cui sono assegnati almeno 160 CFU.

8. Le attività affini, integrative e interdisciplinari comprendono almeno i tre ambiti specificati nell'ordinamento di cui in allegato, identificati da settori scientifico disciplinari utili alle integrazioni multidisciplinari.

9. Le attività finalizzate alla prova finale identificano i CFU specificatamente destinati alla preparazione della tesi di diploma di specializzazione.

10. Le altre attività comprendono CFU utili al perfezionamento di abilità linguistiche, informatiche, di gestione e organizzazione.

11. Complessivamente le attività formative professionalizzanti volte alla maturazione di specifiche capacità professionali mediante attività pratiche e di tirocinio comprendono almeno i tre quinti dell'intero corso. Almeno 60 CFU sono dedicati alla formazione che prevede, oltre a specifici momenti formativi, la supervisione delle psicoterapie attuate dagli allievi da parte di qualificati psicoterapeuti.

12. Gli ordinamenti didattici delle singole scuole determinano la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio individuale, di norma non superiore al 25%.

Art. 3.

1. Condizione indispensabile per l'attivazione della scuola è che essa possa avvalersi di un collegio dei docenti proporzionato al numero di specializzandi iscrivibili. I docenti appartenenti a tale collegio devono possedere una comprovata capacità di ricerca; l'attività didattica svolta nella scuola costituisce adempimento dei loro doveri didattici e rientra nel loro complessivo impegno orario. La scuola deve inoltre disporre di strutture didattiche e operative adeguate alla formazione professionale degli specializzandi e proporzionate al loro numero.

2. La definizione di requisiti di idoneità e di accreditamento del collegio docente e delle strutture formative è rinviata ad un successivo decreto.

3. La verifica della qualità dell'apprendimento degli specializzandi è affidata a diversi strumenti, quali le prove *in itinere*, il libretto-diario e la prova finale, basata sulla discussione della tesi di specializzazione, integrate dalle valutazioni periodiche e dal giudizio dei docenti. Per la verifica della formazione specialistica erogata ci si può avvalere anche di *progress test* sulle competenze acquisite dagli specializzandi. Inoltre agli specializzandi potranno essere somministrati questionari di opinione sulle modalità di formazione specialistica, sui servizi offerti e sulle strutture disponibili.

Art. 4.

1. Gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di cui all'allegato, attivate presso le università, sono adeguati alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, utilizzando le relative procedure informatizzate predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella Banca dati dell'offerta formativa.

2. Le università assicurano la conclusione dei corsi di specializzazione ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli specializzandi già iscritti al momento dell'adeguamento del regolamento didattico di Ateneo, garantendo la possibilità di opzione per il nuovo ordinamento da parte degli specializzandi iscritti agli anni precedenti l'ultimo anno di corso. Sarà cura degli organi accademici rimodulare in tal caso il relativo percorso formativo al fine di garantire la completa acquisizione degli obiettivi formativi previsti.

3. Le università rilasceranno il diploma di specializzazione avendo cura di menzionare l'ordinamento seguito dagli specializzandi.

Art. 5.

Le specializzazioni di cui all'allegato del presente decreto, nonché quelle in psichiatria e neuropsichiatria infantile, di cui all'allegato del sopra citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio 2015, n. 68, sono abilitanti all'esercizio della psicoterapia, purché almeno 60 CFU siano dedicati ad attività professionalizzanti psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione di qualificati psicoterapeuti.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti Organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 6.

Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto ministeriale 24 luglio 2006, così come modificato dal decreto ministeriale 10 marzo 2010, recante il «Riassetto delle scuole di specializzazione di area psicologica».

Roma, 21 gennaio 2019

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
BUSSETTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 309

ALLEGATO

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA

I profili di apprendimento delle scuole di specializzazione di Area psicologica sono i seguenti:

1. Lo specialista in Psicologia clinica opera prevalentemente nell'ambito dei servizi sanitari, con particolare riferimento ai contesti ospedalieri e ai servizi territoriali. In linea con gli standard europei, lo specialista deve aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo dei disturbi psicologici e/o psicosomatici, con particolare riferimento ai disturbi mentali anche in associazione con disturbi di personalità o con malattie somatiche, in diverse fasce d'età e rispetto a modalità d'intervento diversificate (individuale, di coppia, familiare, sistemico, di gruppo). Inoltre, lo specialista in Psicologia clinica deve disporre di conoscenze e competenze atte a programmare, coordinare e svolgere attività di identificazione, valutazione, diagnosi e trattamento dei disturbi suddetti.

A tal fine lo specialista in Psicologia clinica deve acquisire:

conoscenza, su base scientifica, delle misure e strumenti valutativi e psicodiagnostici multimodali (colloqui, interviste, questionari, misure osservative, test cognitivi e comportamentali, rilevazioni psicofisiologiche e strumentali) dotati di adeguato potere discriminante, affidabilità e validità, in modo da sviluppare capacità di scelta e di integrazione degli stessi;

conoscenze in ambito epidemiologico, metodologico, statistico, psicometrico ed informatico, anche al fine di sviluppare competenze gestionali per la progettazione di interventi in area sanitaria;

un'adeguata propensione al lavoro multidisciplinare in equipe in contesti ospedalieri e sanitari e la conseguente acquisizione di conoscenze in ambito psichiatrico, neurologico, internistico, ma anche legislativo e di organizzazione aziendale (con particolare riferimento alle strutture ospedaliere e sanitarie);

conoscenze, teoriche e pratiche, dei possibili modelli (psicodinamico, cognitivo-comportamentale, sistemico, dialettico-comportamentale, ecc.) e modalità di trattamento psicologico, in modo da attuare la scelta e messa in atto degli interventi psicologici, psicoterapeutici, abilitativi e riabilitativi più adeguati a ogni situazione sulla base di un *iter* formativo individuale e di una consapevolezza delle specificità e dell'efficacia di essi. Quest'ultimo aspetto implica una conoscenza approfondita, aggiornata e consapevole della letteratura scientifica, così come la capacità di valutazione adeguata dell'efficacia degli interventi messi in atto.

2. Lo specialista in Neuropsicologia deve aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo dei disordini cognitivi ed emotivo-motivazionali associati a lesioni o disfunzioni del sistema nervoso nelle varie epoche di vita (sviluppo, età adulta ed anziana), con particolare riguardo alla diagnostica comportamentale mediante test psicometrici, alla abilitazione e riabilitazione neuropsicologica, cognitiva e comportamentale, al monitoraggio dell'evoluzione temporale di tali deficit, e ad aspetti subspecialistici interdisciplinari quali la psicologia forense. In particolare, deve disporre di conoscenze ed esperienze atte a svolgere e coordinare le seguenti attività: identificare i deficit cognitivi ed emotivo-motivazionali determinati da lesioni o disfunzioni cerebrali (deficit del linguaggio, afasia e disordini della lettura e della scrittura; deficit della percezione visiva e spaziale, agnosia e negligenza spaziale unilaterale; deficit della memoria, amnesia; deficit dell'attenzione e della programmazione e realizzazione del comportamento motorio e dell'azione complessa; deficit della consapevolezza, delle funzioni esecutive, della regolazione delle emozioni e del comportamento; deficit della cognizione sociale), valutare i predetti deficit utilizzando i metodi qualitativi e quantitativi propri della neuropsicologia; analizzare risultati quantitativi degli accertamenti mediante tecniche statistiche descrittive ed inferenziali anche utilizzando le tecnologie informatiche; organizzare i programmi di riabilitazione e abilitazione dei deficit cognitivi ed emotivo-motivazionali e gli interventi atti a favorire il compenso funzionale, mediante l'utilizzazione delle abilità residue; promuovere, realizzare e valutare gli interventi neuropsicologici, psicoterapeutici e di comunità atti a favorire il recupero del benessere psico-fisico e psico-sociale; dimostrare di aver acquisito competenze e metodo per il lavoro transdisciplinare ed interprofessionale (lavoro di équipe) centrato sul paziente e orientato alla soluzione dei problemi e all'inserimento o re-inserimento familiare e socio-lavorativo dei soggetti affetti da disturbi neuropsicologici al fine di favorirne la partecipazione attiva e l'autonomia funzionale.

3. Lo specialista in Psicologia del ciclo di vita opera prevalentemente in contesti educativi e sanitari rivolti all'individuo in sviluppo. Deve aver maturato la conoscenza delle basi neurofisiologiche e neurobiologiche dell'individuo nei diversi periodi evolutivi; della psicologia clinica e della psicopatologia dello sviluppo; della psicologia dello sviluppo e dell'edu-

cazione; degli interventi specificamente progettati in prospettiva evolutiva e/o educativa, con particolare riferimento a quelli certificati dalle evidenze. Deve disporre di conoscenze e di esperienze che dimostrino di saper *a)* identificare i fattori di protezione e di rischio presenti nell'individuo e nel suo contesto di sviluppo, nonché il livello di resilienza in rapporto a fattori di vulnerabilità individuale (genetica, ambientale e sociale) nei diversi ambienti e nelle diverse fasi della vita; *b)* rilevare il livello di disfunzionalità del singolo in contesti specifici che incidono sull'andamento delle traiettorie evolutive (ad esempio, la coppia genitoriale, la coppia sentimentale, i rapporti che l'individuo instaura con il contesto in cui vive, i contesti educativi, i gruppi sociali); *c)* valutare le variabili sopraelencate avvalendosi di un approccio multimetodo (ad esempio: colloquio, osservazione, self-report); *d)* leggere i dati ottenuti dalle rilevazioni effettuate in base a parametri nomotetici e idiografici; *e)* pianificare, realizzare e valutare l'efficacia di interventi di screening, di prevenzione (primaria e secondaria), di sostegno e psicoterapeutici specifici per le diverse fasi dello sviluppo; *f)* privilegiare, dove possibile, interventi che rispondano a criteri di efficacia (*evidence based interventions*); *g)* pianificare, gestire e organizzare servizi socio-sanitari e socio-educativi rivolti alla famiglia e/o all'individuo in sviluppo. Deve, inoltre, aver acquisito conoscenze relative alle dimensioni teoriche e concettuali della psicologia, con particolare riferimento alla psicologia dello sviluppo e dell'educazione, alla psicologia dinamica, agli aspetti della metodologia della ricerca clinica applicata agli interventi in prospettiva evolutiva.

4. Lo Specialista in Psicologia della salute deve avere maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali in una prospettiva che ne ricopra i diversi aspetti psicologici, biologici e sociali, per interventi in contesti sociali, istituzionali, di comunità, a livello individuale, familiare, di gruppo. In particolare, deve disporre di competenze e di esperienze atte a svolgere e coordinare le seguenti attività: identificare e valutare, mediante test psicometrici, interviste, questionari e colloqui, i fattori psicologici, comportamentali e sociali di rischio e di protezione per la salute bio-psico-sociale, e i quadri patologici pertinenti nei diversi contesti di riferimento; analizzare i risultati delle valutazioni anche attraverso tecnologie informatiche, pianificare, realizzare e valutare i risultati di interventi psicologici di promozione di comportamenti e stili di vita salutari, oltre che di psicoterapia - psicopromozione, volti a promuovere, tutelare e ripristinare il benessere bio-psico-sociale dell'individuo, della famiglia e dei gruppi, con particolare riferimento alle dimensioni collettive e alle strutture e istituzioni sanitarie, lavorative e scolastiche.

5. Lo specialista in Valutazione psicologica e consulenza (*counselling*) deve aver maturato conoscenze teoriche e competenze professionali che gli permettano di:

svolgere attività di valutazione, nelle sue varie accezioni di: 1) valutazioni di screening, finalizzate ad accertare la presenza di indicatori di rischio psicopatologico; 2) valutazioni orientate o in profondità, finalizzate ad esplorare analiticamente specifiche aree di funzionamento (p.e. ai fini della presa di decisione in ambito forense come l'affidamento di un minore, l'adozione, l'orientamento, *ecc)*; 3) valutazioni diagnostiche, finalizzate a fornire un quadro chiaro di sintomi, personalità, deficit e risorse prima della pianificazione dell'intervento o su invio di altre figure professionali; 4) valutazione di esito, finalizzata ad evidenziare il raggiungimento di obiettivi specifici; 5) valutazione in itinere, finalizzata ad evidenziare progressi durante l'intervento;

progettare e realizzare azioni di *counselling* differenziate in funzione: 1) del contesto in cui l'azione viene richiesta (p.e. ospedali, servizi sanitari, forze armate, centri di accoglienza, servizi sociali, tribunale, organizzazioni produttive, ecc.); 2) dei tipi di clienti/utenti (con bisogni differenziati sia per richiesta che per risorse, p.e. persone che ricevono una diagnosi infausta oppure personale deputato a darla, reduci che rientrano dopo aver partecipato ad attività in paesi in guerra, vittime di violenza o di incidenti stradali, persone in cerca di prima occupazione o di nuova occupazione, *ecc)*; 3) delle differenti tecniche e metodi su cui l'intervento si basa, scelti entro un repertorio di pratiche empiricamente fondate e mirate al sostegno emotivo, al *remedial*, allo sviluppo di risorse, all'orientamento, alla ridefinizione degli scopi di vita, ecc.

progettare e realizzare interventi di psicoterapia empiricamente fondati, in grado di produrre significative riduzioni di esiti negativi; verificare l'efficacia degli interventi considerando i seguenti indicatori: (1) rilevanza del programma; (2) evidenza di effetti significativi di prevenzione o deterrenti rispetto ad altre condizioni cliniche presenti in comorbilità o potenziali; (3) replicabilità; (4) probabilità che i benefici del programma siano sostenibili nel tempo; (5) efficienza (rapporto costi-benefici del programma).

Le competenze acquisite rendono lo specialista della valutazione e del *counselling* in grado di operare elettivamente nell'ambito dei servizi sanitari, con particolare riferimento ai contesti ospedalieri e ai servizi territoriali, nonché nelle organizzazioni e istituzioni, come la protezione civile, le forze dell'ordine, le forze armate, e in tutti i contesti ove sono richieste valutazioni e interventi brevi di valorizzazione delle risorse, di orientamento, di sostegno e di aiuto per il superamento di eventi critici di varia entità e natura.

OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivi formativi integrati (ovvero tronco comune):

lo Specialista deve aver acquisito soddisfacenti conoscenze teoriche e competenze professionali nella valutazione e nell'intervento psicologico di consulenza, abilitazione, riabilitazione e psicoterapia relativamente alle più diffuse problematiche comuni alle cinque scuole.

Per tutte le tipologie di scuole dell'area psicologica, data la stretta interconnessione culturale esistente tra di esse, i CFU del tronco comune destinati ad esperienze professionalizzanti dovranno comprendere:

conoscenze teoriche generali ed esperienze di base delle principali tecniche di valutazione e consulenza e per la prevenzione, la riabilitazione e abilitazione e il trattamento delle problematiche psicologiche e comportamentali nell'intero ciclo di vita;

conoscenze teoriche generali ed esperienze cliniche nelle metodiche psicometriche e osservazionali di valutazione delle problematiche e di diagnosi delle patologie neuropsicologiche, psicologiche e comportamentali dell'intero ciclo di vita;

conoscenze teoriche generali dei fondamentali meccanismi eziopatogenetici delle malattie del sistema nervoso centrale, periferico e vegetativo, dei disturbi di personalità e delle forme di disagio psichico specifiche delle diverse fasi del ciclo di vita;

conoscenze teoriche generali ed esperienze di base relative a malattie di interesse neurologico, psichiatrico, neuro e psicomotorio, anche con riferimento alle complicanze comportamentali e psicologiche di malattie internistiche e metaboliche e delle patologie d'organo nell'intero ciclo di vita, con particolare riferimento al loro impatto psicologico sulla famiglia e sui contesti sociali;

conoscenze teoriche generali ed esperienze di base relative ai fattori culturali, sociali e ai contesti normativi e organizzativi rilevanti per l'agire professionalmente sulle problematiche pertinenti alla specifica specializzazione in ambiti sociali e sanitari.

Per la tipologia Psicologia clinica (articolata in 4 anni di corso), gli obiettivi formativi sono i seguenti:

obiettivi formativi generali: conoscenza dei fondamenti biologici (incluse le basi genetiche) dei processi cognitivi, emotivi, motivazionali, e della personalità; conoscenza delle caratteristiche costitutive della personalità e del loro sviluppo secondo differenti teorie e modelli; conoscenza dei fattori psicobiologici e psicosociali rilevanti per l'incidenza e patogenesi dei disturbi mentali e psicosomatici e dei relativi fattori di rischio individuali e psicosociali; conoscenze di base di psicofarmacologia, psicoendocrinologia e psicoimmunologia; conoscenza dei diversificati metodi e strumenti d'indagine rilevanti per le scienze psicologiche cliniche (incluse le relative applicazioni statistiche e informatiche); conoscenza della normativa e dell'organizzazione dei contesti sanitari e delle connotazioni etiche e deontologiche dell'attività professionale in materia di valutazione e di psicoterapia;

obiettivi della formazione generale: conoscenza della nosografia e dei principali modelli diagnostici in psicopatologia; conoscenza della storia della psicologia clinica e dei diversi modelli teorici ed empirici della psicopatologia, della valutazione psicologica e psicodiagnostica e delle psicoterapie (individuali, di coppia, familiari, sistemiche, di gruppo);

obiettivi formativi della tipologia di Scuola: competenze cliniche e psicometriche nell'ambito della valutazione psicologica e della psicodiagnostica, da realizzare con una varietà di strumenti (colloquio, interviste, strumenti anamnestici di raccordo per variabili bio-mediche, strumenti osservativi, test, *rating-scales* ed altre tecniche di indagine, incluse quelle psicofisiologiche e strumentali) in un'ottica di valutazione multimodale integrata; competenze nell'ambito della scelta degli interventi psicologici, psicoterapeutici e riabilitativi più idonei alle caratteristiche bio-psico-sociali dei soggetti anche rispetto ai diversi contesti ospedalieri e sanitari; competenze riguardanti gli aspetti procedurali di ciascuno degli interventi suddetti a partire dalla prima consultazione, alla presa in carico, allo svolgimento dello stesso, fino alla refertazione; competenze nella valutazione dell'efficacia degli interventi psicologici, psicoterapeutici e riabilitativi e nella ricerca sulla validità degli interventi (validazione empirica o *evidence-based*); competenze organizzative e gestionali nei Servizi e organizzazioni sanitarie, relativamente alla progettazione di protocolli di intervento interdisciplinari; competenze

nella valutazione e gestione delle problematiche a livello delle istituzioni e di comunità, che contribuiscono significativamente a generare sofferenza o patologia psichica.

Sono attività professionalizzanti obbligatorie (CFU=168) per il raggiungimento delle finalità didattiche della tipologia di Scuola:

aver partecipato alla discussione individuale e/o di equipe di almeno 80 casi clinici (almeno 250 *ore)*, e aver partecipato alla discussione individuale e/o di equipe del percorso diagnostico-terapeutico di almeno 40 casi clinici (almeno 200 *ore)*, con progressiva assunzione di competenze e di autonomia decisionale;

aver praticato, sotto supervisione, la valutazione psicologico-clinica, la valutazione psicodiagnostica standardizzata e la formulazione di un piano di trattamento di almeno 80 casi (almeno 400 *ore)*;

aver effettuato, sotto supervisione, un trattamento strutturato breve di psicologia clinica in almeno 7 casi (almeno 200 *ore)*;

aver effettuato, sotto supervisione, un trattamento esteso di psicoterapia in almeno 5 casi (almeno 450 *ore)*;

aver impostato e realizzato, sotto supervisione, un protocollo di valutazione di efficacia dell'intervento, con l'acquisizione di competenze nell'impiego di strumenti specifici per la valutazione degli esiti;

aver prodotto, sotto supervisione, un protocollo clinico-psicologico applicabile in piani di programmazione sanitaria.

Lo specializzando potrà accedere al diploma dopo aver completato le attività professionalizzanti. Lo specializzando, nell'ambito del percorso formativo, dovrà apprendere le basi scientifiche proprie della tipologia di Scuola al fine di raggiungere una piena maturità e competenza professionale che ricomprenda una adeguata capacità di interpretazione delle innovazioni scientifiche ed un sapere critico che gli consenta di gestire in modo consapevole sia l'assistenza che il proprio aggiornamento. In questo ambito saranno previsti: partecipazione a meeting e congressi, produzione di pubblicazioni scientifiche e periodi di frequenza in qualificate istituzioni italiane ed estere.

Per la tipologia Neuropsicologia (articolata in 4 anni di corso), gli obiettivi formativi sono i seguenti:

obiettivi formativi generali: conoscenza dei fondamenti della neuroanatomia e neurofisiologia, con particolare riferimento alla base neurale dei processi cognitivi ed emotivo-motivazionali e al loro sviluppo; conoscenza delle basi genetiche e neurofisiopatologiche dei deficit neuropsicologici cognitivi ed emotivo-motivazionali; conoscenza di elementi di neuropsicofarmacologia; conoscenza delle tecniche di elettrofisiologia e di bioimmagine nelle loro applicazioni in neuropsicologia; conoscenza dei metodi psicometrici e dell'utilizzo dei sistemi computerizzati nella diagnosi e riabilitazione neuropsicologica; dell'epidemiologia dei disturbi neuropsicologici; conoscenza dell'organizzazione e della legislazione dei servizi sociosanitari;

obiettivi della formazione generale: conoscenza della storia della neuropsicologia, nei suoi aspetti psicologici, neurologici e neurofisiologici;

obiettivi formativi della tipologia di Scuola: conoscenza dei meccanismi patologici cognitivi ed emotivo-motivazionali e delle loro basi neurofisiopatologiche che determinano, nelle diverse epoche della vita, disordini del linguaggio, delle abilità visuo-spaziali, dell'attenzione, della programmazione del movimento, della memoria, della pianificazione del comportamento nei suoi aspetti cognitivi ed emotivo-motivazionali; conoscenza degli aspetti neuropsicolologici delle sindromi psichiatriche e delle patologie non primariamente neurologiche; conoscenza dei fenomeni di neuroplasticità in relazione al recupero funzionale dei deficit cognitivi ed emotivo-motivazionali; acquisizione di competenze e metodo di lavoro transdisciplinare ed interprofessionale (lavoro di équipe) centrato sul paziente e orientato alla soluzione delle problematiche neuropsicologiche ed al recupero funzionale, tramite ripristino, compenso o sviluppo delle competenze cognitive, comportamentali ed affettivo-emozionali deficitarie, al fine di favorire il reinserimento della persona con disabilità nel suo ambiente e promuoverne l'autonomia funzionale e la capacità partecipativa.

Sono attività professionalizzanti obbligatorie (CFU=168) per il raggiungimento delle finalità didattiche della tipologia di Scuola aver eseguito di persona:

almeno 100 valutazioni diagnostiche neuropsicologiche (equivalenti ad almeno 500 *ore)*, di cui: 15 in individui affetti da disordini del linguaggio e della programmazione del movimento; 15 in individui affetti da disordini visuo-spaziali; 15 in individui affetti da disordini della memoria e della programmazione del comportamento; 15 in pazienti affetti da GCA; circa 15 in pazienti affetti da disordini neurodegenerativi; 25 in individui affetti da disordini cognitivi ed emotivo-comportamentali in età di sviluppo;

valutazioni psicodiagnostiche pianificazione terapeutica in almeno 20 pazienti (equivalenti ad almeno 120 *ore)*;

presa in carico per la riabilitazione neuropsicologica di almeno 30 soggetti (equivalenti ad almeno 500 *ore)* con disordini neuropsicologici acquisiti o dello sviluppo, discutendo il percorso diagnostico-terapeutico con il personale della struttura clinica, con progressiva assunzione di autonomia decisionale; aver effettuato personalmente diagnosi funzionale, trattamento riabilitativo e valutazione dell'efficacia del trattamento di almeno 15 pazienti affetti da disordini neuropsicologici acquisiti o dello sviluppo, di cui almeno 3 con disturbi del linguaggio e della programmazione del movimento, 3 con disturbi di elaborazione visuo-spaziale, 3 con deficit della memoria, dell'attenzione e delle funzioni esecutive, o con deficit della cognizione sociale, e/o emotivo-comportamentali;

presa in carico di almeno 3 soggetti in psicoterapia con supervisione (equivalenti ad almeno 300 *ore)*;

discussione con personale esperto degli esami di almeno 30 casi con i principali disordini neuropsicologici (equivalenti ad almeno 80 *ore)*.

Lo specializzando potrà concorrere al diploma dopo aver completato le attività professionalizzanti. Lo specializzando, nell'ambito del percorso formativo, dovrà apprendere le basi scientifiche proprie della tipologia di Scuola al fine di raggiungere una piena maturità e competenza professionale che ricomprenda una adeguata capacità di interpretazione delle innovazioni scientifiche ed un sapere critico che gli consenta di gestire in modo consapevole sia l'assistenza che il proprio aggiornamento; in questo ambito potranno essere previste partecipazione a meeting, a congressi, la collaborazione a progetti di ricerca clinica controllata e alla produzione di pubblicazioni scientifiche, nonché periodi di frequenza in qualificate istituzioni italiane ed estere utili alla sua formazione.

Per la tipologia Psicologia del ciclo di vita (articolata in 4 anni di corso), gli obiettivi formativi sono i seguenti:

obiettivi formativi generali: conoscenza dei principi base nonché delle indicazioni dei diversi format (individuale, di gruppo, familiare e di coppia) dei modelli di intervento e psicoterapeutici che rispondano ai requisiti dell'*evidence based* nelle varie fasi dello sviluppo. Nello specifico si individuano alcuni ambiti in cui è più frequentemente richiesto l'intervento: scuola e contesti educativi, famiglia e genitorialità, coppia, casi di maltrattamento/trascuratezza o abuso e inclusione psicosociale e multiculturalità;

obiettivi della formazione generale: conoscenze teoriche generali ed esperienze di base delle principali tecniche di valutazione e consulenza e per la prevenzione, riabilitazione, abilitazione e il trattamento delle problematiche psicologiche e comportamentali nell'intero ciclo di vita;

obiettivi formativi della tipologia di Scuola: conoscenza dei meccanismi psicopatologici cognitivi e socio-emotivi alla base, nei diversi periodi dello sviluppo, di disfunzionalità e quadri diagnostici tipici dei disturbi dell'età evolutiva. Competenze per la valutazione, programmazione, attuazione e verifica di interventi formativi e di sostegno volti ad operatori sanitari e socio-assistenziali che vengono in contatto con l'individuo, la scuola e la famiglia nelle diverse fasi dello sviluppo (insegnanti, educatori, ostetriche, pediatri, ginecologi, andrologi, geriatri, personale infermieristico, etc.). Competenze per la programmazione e la realizzazione di programmi di ricerca volti alle rilevazioni dei bisogni, dei fattori di vulnerabilità evolutivi, per la messa in atto di nuovi servizi da parte degli enti responsabili. Acquisizione di competenze e metodo di lavoro interdisciplinare ed interprofessionale (lavoro di équipe) centrato sull'utente/paziente e orientato alla soluzione delle problematiche socio-sanitarie, educative ed evolutive e al recupero funzionale delle competenze cognitive, comportamentali e socio-emotive deficitarie, al fine di favorire e sostenere il soggetto in età evolutiva nel suo ambiente e promuoverne l'autonomia funzionale e la capacità partecipativa.

Sono attività professionalizzanti obbligatorie (CFU=168) per il raggiungimento delle finalità didattiche della tipologia di Scuola:

aver partecipato alla valutazione di almeno 40 casi di soggetti in età evolutiva, con relativa valutazione del contesto di crescita o del contesto di pertinenza della valutazione (educativo, familiare etc.) per almeno 300 ore;

aver effettuato la supervisione su almeno 80 casi co-gestiti con altri curanti e discussi in equipe per almeno 300 ore;

aver effettuato una pratica clinica supervisionata (ciascuno da uno stesso e specifico supervisore) su almeno 5 casi interamente seguiti in prima persona per almeno 350 ore;

aver impostato e realizzato, sotto supervisione, la formulazione del piano di intervento, del piano di applicazione di specifici protocolli, la discussione dell'organizzazione delle diverse funzioni del servizio, e del management dei servizi socio-sanitari e/o educativi frequentati durante il corso di studi specialistico per almeno 450 ore;

aver partecipato attivamente alla discussione di almeno 5 interventi tramite valutazione degli esiti e/o dei processi terapeutici per almeno 100 ore.

Lo specializzando potrà concorrere al diploma dopo aver completato le attività professionalizzanti.

Lo specializzando, nell'ambito del percorso formativo, dovrà apprendere le basi scientifiche proprie della tipologia di Scuola al fine di raggiungere una piena maturità e competenza professionale che ricomprenda una adeguata capacità di interpretazione delle innovazioni scientifiche ed un sapere critico che gli consenta di gestire in modo consapevole sia l'assistenza che il proprio aggiornamento; in questo ambito potranno essere previste partecipazione a meeting, a congressi e alla produzione di pubblicazioni scientifiche e periodi di frequenza in qualificate istituzioni italiane ed estere.

Per la tipologia Psicologia della salute (articolata in 4 anni di corso), gli obiettivi formativi sono i seguenti:

obiettivi formativi generali: conoscenze di psicobiologia (basi neurofisiologiche, genetiche ed endocrinologiche dei processi cognitivi ed emotivo-motivazionali), di sociologia e antropologia, di psicologia generale, dello sviluppo, sociale e delle organizzazioni, di psicologia dinamica e clinica, rilevanti per la comprensione e l'intervento sulle dimensioni bio-psico-sociali della salute e della malattia; conoscenze dei modelli teorici e delle metodologie di ricerca e intervento in psicologia clinica e sociale; conoscenza dei metodi e delle procedure di rilevazione ed elaborazione dei dati comportamentali; conoscenze sull'organizzazione, la gestione e la legislazione dei servizi sociosanitari. Conoscenza di elementi di epidemiologia e statistica sanitaria; di psicoimmunologia; di psicofarmacologia; conoscenze di neuropsicologia;

obiettivi formativi della formazione generale: conoscenze relative alle dimensioni storiche e concettuali della psicologia della salute;

obiettivi formativi della tipologia della Scuola: competenze per la valutazione e la diagnostica delle risorse personali, delle caratteristiche di personalità, di relazione con gli altri, di consapevolezza ed espressione e comunicazione degli affetti; competenze per la valutazione e la diagnostica delle problematiche individuali, di coppia, familiari, di gruppo e comunità. Competenze in diverse metodologie di psicoterapia - psicopromozione individuale e di gruppo; competenze per interventi integrati e multidisciplinari nell'ambito del lavoro stress-correlato e del supporto della qualità di vita al lavoro; competenze relative alle problematiche psicologiche migratorie e transculturali; competenze per la programmazione, attuazione e verifica di interventi formativi in materia di psicologia della salute rivolti a operatori sanitari, socio-assistenziali e scolastici; competenze per la progettazione, realizzazione e verifica di ricerche-intervento, nonché di interventi di rete attinenti alla promozione del benessere psicosociale e alla prevenzione di malattie e disagio; padronanza di tecniche psicometriche, neuropsicologiche e psicofisiologiche, nonché epidemiologiche e statistiche.

Sono attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità didattiche della Scuola (CFU=168):

la supervisione, la discussione di casi individuali e/o di gruppo e/o di comunità, con personale e/o con l'equipe di riferimento relativamente alla valutazione e all'intervento, con progressiva assunzione di autonomia decisionale e competenze nella consultazione e nel trattamento;

la valutazione psicodiagnostica e la formulazione di un piano di trattamento di casi individuali e/o di gruppo e/o di comunità;

il monitoraggio di casi in psicoterapia-psicopromozione con supervisione di esperti.

Tali attività professionalizzanti, sviluppate all'interno di un adeguato numero di ore di supervisione, pratica clinica supervisionata e teoria, tecnica e metodologia del lavoro clinico, con specifico riferimento alla formulazione del piano di intervento, del piano di applicazione di specifici protocolli, alla discussione dell'organizzazione delle diverse funzioni del servizio, e del management dei servizi socio-sanitari-assistenziali-educativi frequentati durante il corso di studi specialistico, hanno la finalità di monitorare e assicurare che lo specializzando porti avanti la sua pratica professionale con competenza, aderenza ai modelli di riferimento e integrità etico/professionale.

Esse saranno svolte dagli specializzandi/e, in analogia ai parametri degli standard qualitativi EuroPsy secondo il seguente schema:

discussione individuale con personale e/o con l'equipe di riferimento di almeno 80 casi individuali e/o di gruppo e/o di comunità; (almeno 500 *ore)*;

valutazione psicodiagnostica e la formulazione di un piano di trattamento per almeno 40 casi, individuali e/o di gruppo e/o di comunità; (almeno 350 *ore)*;

almeno 4 casi in psicoterapia-psicopromozione con supervisione di esperti; (almeno 350 *ore)*;

progettazione, realizzazione e verifica di almeno 2 interventi di comunità attinenti alla prevenzione e alla promozione di comportamenti e stili di vita salutari. (almeno 300 *ore)*.

Lo specializzando potrà concorrere al diploma dopo aver completato le attività professionalizzanti. Lo specializzando, nell'ambito del percorso formativo, dovrà apprendere le basi scientifiche proprie della tipologia di Scuola al fine di raggiungere una piena maturità e competenza professionale che ricomprenda un'adeguata capacità di interpretazione delle innovazioni scientifiche ed un sapere critico che gli consenta di gestire in modo consapevole sia l'assistenza che il proprio aggiornamento; in questo ambito potranno essere previste partecipazione a meeting, a congressi, la collaborazione a progetti di ricerca clinica controllata e alla produzione di pubblicazioni scientifiche, nonché periodi di frequenza in qualificate istituzioni italiane ed estere utili alla sua formazione.

Per la tipologia Valutazione psicologica e consulenza (*counselling*) (articolata in 4 anni di corso), gli obiettivi formativi sono i seguenti:

obiettivi formativi generali: conoscenza dei fondamenti neurobiologici dei processi cognitivi, emotivi e motivazionali, dei tratti e dei disturbi di personalità; conoscenza di elementi di psichiatria e psicofarmacologia; conoscenza dei metodi di ricerca nelle scienze psicologiche e in psicometria e delle applicazioni informatiche alla valutazione psicologica e psicopatologica;

obiettivi della formazione generale: conoscenza dei fondamenti di teoria della comunicazione e della decisione su cui si fonda il *counselling*; conoscenza della normativa, dell'organizzazione e delle problematiche etiche e deontologiche dell'attività professionale in materia di valutazione e di *counselling*; conoscenza della storia della nosografia e delle diverse teorie del *counselling* e della psicoterapia;

obiettivi formativi della tipologia di Scuola: competenze nell'ambito della valutazione e della psicodiagnosi, da realizzare con una varietà di strumenti (test, colloquio, osservazione di singoli e di gruppi); in particolare, verranno acquisite le competenze psicometriche, clinimetriche e cliniche necessarie per la corretta somministrazione, quantificazione, elaborazione, interpretazione e applicazione all'intervento di *counselling* e psicoterapeutico di test fenomenologici, fattoriali, oggettivi e proiettivi; competenze nell'ambito della consulenza alla persona e delle relazioni di aiuto pianificate e condotte in relazione a modelli teorici di *counselling* riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale; competenza nella valutazione di servizi e organizzazioni, nella costruzione di strumenti per valutarli, e nella ricerca sulla validità degli interventi; competenza nel pianificare e nel condurre interventi di valutazione per la prevenzione primaria, secondaria e terziaria in istituzioni e comunità di diversa natura (scuole, ospedali, cliniche, centri per lungodegenti, ecc.), inclusi interventi di formazione e di formazione-lavoro; competenze per la consulenza vocazionale e nella pianificazione della carriera di persone con disabilità.

Sono attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità didattiche della tipologia di Scuola (CFU=168) l'esecuzione, condotta di persona con la supervisione di esperti, di:

valutazione di almeno 24 casi, di varia età e natura (di cui almeno 8 nell'ambito dei disturbi di personalità), ciascuno esaminato con una pluralità di strumenti psicometrici, osservazione e colloquio (equivalenti ad almeno 120 *ore)*;

valutazione di almeno 100 soggetti di varia età, esaminati nell'ambito di progetti di prevenzione (inclusi interventi di orientamento), con una pluralità di strumenti psicometrici «collettivi» (cognitivi, di personalità, motivazionali, di interessi e di interazioni personali) e di almeno 40 soggetti successivamente sottoposti a intervento di *counselling* di vario tipo e durata (equivalenti ad almeno 600 *ore)*;

partecipazione attiva alla discussione di almeno 40 protocolli clinici (equivalenti ad almeno 80 *ore)*;

partecipazione attiva alla discussione di almeno 4 interventi di valutazione, prevenzione o orientamento in servizi, comunità o istituzioni con partecipazione attiva ad almeno una ricerca per la verifica degli esiti dell'intervento (almeno 250 *ore)*;

presa in carico di almeno 5 soggetti in psicoterapia, con supervisione (equivalenti ad almeno 450 *ore)*.

Lo specializzando potrà concorrere al diploma dopo aver completato le attività professionalizzanti. Lo specializzando, nell'ambito del percorso formativo, dovrà apprendere le basi scientifiche proprie della Scuola al fine di raggiungere una piena maturità e competenza professionale che ricomprenda una adeguata capacità di interpretazione delle innovazioni scientifiche ed un sapere critico che gli consenta di gestire in modo consapevole sia l'assistenza che il proprio aggiornamento; in questo ambito potranno essere previste partecipazione a meeting, a congressi, la collaborazione a progetti di ricerca clinica conformi agli standard internazionali delle pubblicazioni scientifiche, nonché periodi di frequenza in qualificate istituzioni italiane ed estere utili alla sua formazione.

ATTIVITA' FORMATIVE PER LA TIPOLOGIA PSICOLOGIA CLINICA

Attività formative di base – 15 CFU	
Ambiti disciplinari	**Settori scientifico-disciplinari**
Discipline generali per la formazione interdisciplinare dello specialista	BIO/09 FISIOLOGIA
	BIO/14 FARMACOLOGIA
	BIO/16 ANATOMIA UMANA
	BIO/18 GENETICA
	MED/01 STATISTICA MEDICA
	MED/03 GENETICA MEDICA
	MED/09 MEDICINA INTERNA
	MED/13 ENDOCRINOLOGIA
	INF/01 INFORMATICA
	M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE
	SECS-S/01 STATISTICA
	SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA DELLA DEVIANZA E DEL MUTAMENTO SOCIALE
Attività caratterizzanti – 190 CFU	
Ambiti disciplinari	**Settori scientifico-disciplinari**
Tronco comune (30 CFU)	M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE
	M-PSI/02 PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA
	M-PSI/03 PSICOMETRIA
	M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE
	M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE
	M-PSI/06 PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI
	M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA
	M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA
	MED/25 PSICHIATRIA
	MED/26 NEUROLOGIA
	MED/39 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Ambiti disciplinari	**Settori scientifico-disciplinari**
Discipline specifiche della TIPOLOGIA DI SCUOLA (160 CFU)	M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA
	M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA
	M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE
	M-PSI/02 PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA
	MED/25 PSICHIATRIA
	MED/39 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
	MED/09 MEDICINA INTERNA
Attività affini, integrative e interdisciplinari – 15 CFU	
Ambiti disciplinari	**Settori scientifico-disciplinari**

Scienze umane e sociali	M-EDF/01 METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA' MOTORIE
	SPS/08 SOCIOLGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI
	SPS/09 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO
	SPS/10 SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
	M-DEA/01 DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE
	L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA INGLESE
Conoscenze mediche per operare in contesti sanitari	MED/06 ONCOLOGIA MEDICA
	MED/09 MEDICINA INTERNA
	MED/10 MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO
	MED/11 MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE
	MED/12 GASTROENTEROLOGIA
	MED/13 ENDOCRINOLOGIA
	MED/14 NEFROLOGIA
	MED/16 REUMATOLOGIA
	MED/18 CHIRURGIA GENERALE
	MED/20 CHIRURGIA PEDIATRICA E INFANTILE
	MED/21 CHIRURGIA TORACICA
	MED/23 CHIRURGIA CARDIACA
	MED/27 NEUROCHIRURGIA
	MED/30 MALATTIE APPARATO VISIVO
	MED/31 OTORINOLARINGOIATRIA
	MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
	MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
	MED/37 NEURORADIOLOGIA
	MED/38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA
	MED/40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA
	MED/41 ANESTESIOLOGIA
	MED/43 MEDICINA LEGALE
	MED/44 MEDICINA DEL LAVORO
	MED/48 SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE NEUROPSICHIATRICHE E RIABILITATIVE
Management sanitario, statistica, diritto e informatica	ICAR/03 INGEGNERIA SANITARIA O AMBIENTALE
	ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
	ING-INF/06 BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA

	ING-IND/35 INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE
	IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO
	IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATICO
	SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
	SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
	SECS-S/01 STATISTICA
	SECS-S/04 DEMOGRAFIA
	SECS-S/05 STATISTICA SOCIALE
Attività	**Crediti**
Per la prova finale	15 CFU
Altre	5 CFU
Totale*	240 CFU

*70% dei CFU di tutte le Attività (pari a 168 CFU) sono dedicate ad attività professionalizzanti supervisionate

ATTIVITÀ FORMATIVE PER LA TIPOLOGIA NEUROPSICOLOGIA

Attività formative di base - 15 CFU	
Ambiti disciplinari	**Settori scientifico-disciplinari**
Discipline generali per la formazione dello specialista	BIO/09 FISIOLOGIA BIO/14 FARMACOLOGIA BIO 16 ANATOMIA UMANA BIO/18 GENETICA MED/02 STORIA DELLA MEDICINA INF/01 INFORMATICA M-STO/05 STORIA DELLA SCIENZA M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE M-PSI/03 PSICOMETRIA MED/03 GENETICA MEDICA MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
Attività caratterizzanti – 190 CFU	
Ambiti disciplinari	**Settori scientifico-disciplinari**
Tronco comune (30 CFU)	M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE M-PSI/02 PSICOBIOLOG1A E PSICOLOGIA FISIOLOGICA M-PSI/03 PSICOMETR1A M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE M-PSI/06 PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI

	M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA MED/25 PSICHIATRIA MED/26 NEUROLOG1A MED/39 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Discipline specifiche della TIPOLOGIA DI SCUOLA (160 CFU)	M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE M-PSI/02 PSICOBIOLOG1A E PSICOLOGIA FISIOLOGICA M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA MED/26 NEUROLOGIA MED/27 NEUROCHIRURGIA MED/36 DIAGNOSTIC A PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA MED/37 NEURORADIOLOGIA MED/39 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Attività affini, integrative e interdisciplinari - 15 CFU	
Ambiti disciplinari	**Settori scientifico-disciplinari**
Scienze umane e sociali	M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE M-STO/05 STORIA DELLA SCIENZA M-EDF/01 METOD1 E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA' MOTORIE SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LIGUISTICA M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE-LINGUA INGLESE CULTURALI E COMUNICATIVI SPS/09 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO SPS/10 SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA DELLA DEVIANZA E DEL MUTAMENTO SOCIALE M-DEA/01 DISCIPLINE DEMOETNOANTRO-POLOGICHE
Conoscenze mediche per operare in contesti sanitari	MED/01 STATISTICA MEDICA MED/03 GENETICA MEDICA MED/04 PATOLOGIA GENERALE MED/06 ONCOLOG1A MEDICA MED/07 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA

	MED/09 MEDICINA INTERNA MED/10 MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO MED/11 MALATTIE DELL'APPARATO CAR- DIOVASCOLARE MED/12 GASTROENTEROLOGIA MED/13 ENDOCRINOLOGIA MED/14 NEFROLOGIA MED/15 MALATTIE DEL SANGUE MED/16 REUMATOLOGIA MED/17 MALATTIE INFETTIVE MED/18 CHIRURGIA GENERALE MED/19 CHIRURGIA PLASTICA MED/20 CHIRURGIA PEDIATRIC A E INFANTILE MED/21 CHIRURGIA TORACICA MED/22 CHIRURGIA VASCOLARE MED/23 CHIRURGIA CARD1ACA MED/24 UROLOGIA MED/25 PSICHIATRIA MED/26 NEUROLOGIA MED/27 NEUROCHIRURGIA MED/28 MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE MED/29 CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE MED/30 MALATTIE APPARATO VISIVO MED/31 OTORINOLARINGOIATRIA MED/32 AUDIOLOGIA MED/33 MALATTIE DELL'APPARATO LO- COMOTORE MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA MED/35 MALATTIE CUTANEE E VENEREE MED/36 D1AGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA MED/37 NEURORADIOLO GIA MED/38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA MED/39 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE MED/40 GINECOLOG1A E OSTETRIC1A MED/41 ANESTESIOLOGIA MED/42 IGIENE GENERALE E APPLICATA MED/43 MEDICINA LEGALE MED/44 MEDICINA DEL LAVORO
Management sanitario statist1ca diritto e informatica	ICAR/03 INGEGNERIA SANITARIA- AMBIENTALE ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI ING-INF/06 BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA ING-IND/35 INGEGNERIA ECONOMICOGESTIONALE IUS/01 DIRITTO PRIVATO IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

	IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE SECS-S/01 STATISTICA SECS-S/04 DEMOGRAFIA SECS-S/05 STATISTICA SOCIALE
Per la prova finale	**15 CFU**
Altre	**5 CFU**
TOTALE*	**240 CFU**

*70% dei CFU di tutte le Attività (pari a 168 CFU) sono dedicate ad attività professionalizzanti supervisionate

ATTIVITÀ FORMATIVE PER LA TIPOLOGIA CICLO DI VITA

Attività formative di base – 15 CFU	
Ambiti disciplinari	**Settori scientifico-disciplinari**
Discipline generali per la formazione interdisciplinare dello specialista	BIO/14 FARMACOLOGIA
	BIO/16 ANATOMIA UMANA
	BIO/18 GENETICA
	M-DEA/01 DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE
	M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
	M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE
	SECS-S/05 STATISTICA SOCIALE
	SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA DELLA DEVIANZA E DEL MUTAMENTO SOCIALE

Attività caratterizzanti – 190 CFU	
Ambiti disciplinari	**Settori scientifico-disciplinari**
Tronco comune (30 CFU)	M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE
	M-PSI/02 PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA
	M-PSI/03 PSICOMETRIA
	M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE
	M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE
	M-PSI/06 PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI
	M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA
	M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA
	MED/39 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
	MED/25 PSICHIATRIA
	MED/26 NEUROLOGIA
Ambiti disciplinari	**Settori scientifico-disciplinari**

Discipline Specifiche della TIPOLOGIA DI Scuola (CFU 160)	MED/09 MEDICINA INTERNA
	MED/25 PSICHIATRIA
	MED/38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA
	MED/39 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
	M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE
	M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA
	M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE
	M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA
	M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE

Attività affini, integrative e interdisciplinari – 15 CFU	
Ambiti disciplinari	**Settori scientifico-disciplinari**
Scienze umane e sociali	M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
	M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
	SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE
	SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI
	SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE
	L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA INGLESE
Conoscenze mediche per operare in contesti sanitari	MED/13 ENDOCRINOLOGIA
	MED/25 PSICHIATRIA
	MED/26 NEUROLOGIA
	MED/38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA
	MED/34 MEDICINA FISICA E R1ABILITATIVA
	MED/39 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
	MED/40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA
	MED/43 MEDICINA LEGALE
	MED/44 MEDICINA DEL LAVORO
	MED/48 SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE NEURO-PSICHIATRICHE E RIABILITATIVE
	MED/09-MEDICINA INTERNA
	BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA
Management sanitario, statistica, diritto e informatica	ING-IND/35 INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE
	IUS/01 DIRITTO PRIVATO
	IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO
	IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
	IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO
	MED/01 STATISTICA MEDICA
	MED/44 MEDICINA DEL LAVORO
	SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
	SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
	SECS-S/05 STATISTICA SOCIALE

Attività	Crediti
Per la prova finale	15 CFU
Altre	5 CFU
TOTALE*	240 CFU

* 70% dei CFU di tutte le Attività (pari a 168 CFU) sono dedicate ad attività professionalizzanti supervisionate.

ATTIVITÀ FORMATIVE PER LA TIPOLOGIA PSICOLOGIA DELLA SALUTE

Attività formative di base – 15 CFU	
Ambiti disciplinari	**Settori scientifico-disciplinari**
Discipline generali per la formazione interdisciplinare dello specialista	BIO/09 FISIOLOGIA BIO/14 FARMACOLOGIA MED/01 STATISTICA MEDICA MED/09 MEDICINA INTERNA MED/13 ENDOCRINOLOGIA MED/42 IGIENE GENERALE E APPLICATA MSTO/05 STORIA DELLA SCIENZA M-DEA/01 DISCIPLINE DEMOANTROPOLOGICHE BIO/18 GENETICA M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE MED/02 STORIA DELLA MEDICINA SECS-S/01 STATISTICA SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE SECS-S/05 STATISTICA SOCIALE SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA DELLA DEVIANZA E DEL MUTAMENTO SOCIALE

Attività caratterizzanti – 190 CFU	
Ambiti disciplinari	**Settori scientifico-disciplinari**
Tronco comune (15-30 CFU)	M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE
	M-PSI/02 PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA
	M-PSI/03 PSICOMETRIA
	M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE
	M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE
	M-PSI/06 PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI
	M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA
	M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA
	MED/39 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
	MED/26 NEUROLOGIA

	MED/25 PSICHIATRIA
Ambiti disciplinari	**Settori scientifico-disciplinari**
Discipline Specifiche della TIPOLOGIA DI Scuola (160-175 CFU)	MED/01STATISTICA MEDICA M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA M-PSI/06 PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE MED/25 PSICHIATRIA
	M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE MED/44 MEDICINA DEL LAVORO

Attività affini,integrative e interdisciplinari – 15 CFU	
Ambiti disciplinari	**Settori scientifico-disciplinari**
Scienze umane e sociali	SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI L-ART/05 DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA, TELEVISIONE L-ART/07 MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA M-EDF/01 METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA' MOTORIE M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE M-STO/05 STORIA DELLA SCIENZA DELLE TECNICHE SPS/09 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA INGLESE
Conoscenze mediche per operare in contesti sanitari	MED/39 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE MED/44 MEDICINA DEL LAVORO MED/04 PATOLOGIA GENERALE MED/01STATISTICA MEDICA MED/06 ONCOLOGIA MEDICA MED/09 MEDICINA INTERNA MED/10 MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO MED/11 MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE MED/12 GASTROENTEROLOGIA MED/13 ENDOCRINOLOGIA MED/14 NEFROLOGIA

	MED/15 MALATTIE DEL SANGUE MED/16 REUMATOLOGIA MED/18 CHIRURGIA GENERALE MED/19 CHIRURGIA PLASTICA MED/20 CHIRURGIA PEDIATRICA E INFANTILE MED/21 CHIRURGIA TORACICA MED/22 CHIRURGIA VASCOLARE MED/23 CHIRURGIA CARDIACA MED/24 UROLOGIA MED/26 NEUROLOGIA MED/27 NEUROCHIRURGIA MED/28 MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE MED/29 CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE MED/30 MALATTIE APPARATO VISIVO MED/31 OTORINOLARINGOIATRIA MED/32 AUDIOLOGIA MED/33 MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE MED/35 MALATTIE CUTANEE E VENEREE MED/38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA MED/34 MEDICINA FISICA E R1ABILITATIVA MED/40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA MED/41 ANESTESIOLOGIA MED/42 IGIENE GENERALE E APPLICATA MED/43 MEDICINA LEGALE MED/45 SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE MED/46 SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO MED/47 SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO-GINECOLOGICHE MED/48 SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE NEURO-PSICHIATRICHE E RIABILITATIVE MED/49 SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE MED/50 SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE MED/17 MALATTIE INFETTIVE BIO/09 FISIOLOGIA BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA BIO/14 FARMACOLOGIA BIO 16 ANATOMIA UMANA
Management sanitario, statistica, diritto e informatica	SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE INF/01 INFORMATICA SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

	ICAR/03 INGEGNERIA SANITARIA – AMBIENTALE IUS/01 DIRITTO PRIVATO IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO

Altre Attività formative	
Attività	**Crediti**
Per la prova finale	15 CFU
Altre	5 CFU
TOTALE*	240 CFU

* 70% dei CFU di tutte le Attività (pari a 168 CFU) sono dedicate ad attività professionalizzanti supervisionate.

ATTIVITÀ FORMATIVE PER LA TIPOLOGIA VALUTAZIONE PSICOLOGICA E CONSULENZA (COUNSELLING)

Attività formative di base – 15 CFU	
Ambiti disciplinari	**Settori scientifico-disciplinari**
Discipline generali per la formazione interdisciplinare dello specialista	BIO/14 FARMACOLOGIA
	BIO/16 ANATOMIA UMANA
	M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE
	M-PSI/03 PSICOMETRIA
	MED/25 PSICHIATRIA
	INF/01 INFORMATICA
	M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE
	SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI
	M-STO/05 STORIA DELLA SCIENZA E DELLE TECNICHE
	MED/02 STORIA DELLA MEDICINA
	SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE
	SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA DELLA DEVIANZA E DEL MUTAMENTO SOCIALE
Attività caratterizzanti – 190 CFU	
Ambiti disciplinari	**Settori scientifico-disciplinari**
Tronco comune (15-30 CFU)	M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE

	M-PSI/02 PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA
	M-PSI/03 PSICOMETRIA
	M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE
	M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE
	M-PSI/06 PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI
	M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA
	M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA
	MED/25 PSICHIATRIA
	MED/26 NEUROLOGIA
	MED/39 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Ambiti disciplinari	**Settori scientifico-disciplinari**
Discipline Specifiche della TIPOLOGIA DI Scuola (160-175 CFU)	M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE
	M-PSI/03 PSICOMETRIA
	M-PSI/06 PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI
	M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA
	M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA
	MED/25 PSICHIATRIA
	MED/42 IGIENE GENERALE E APPLICATA
	MED/43 MEDICINA LEGALE
	MED/44 MEDICINA DEL LAVORO

Attività affini, integrative e interdisciplinari – 15 CFU	
Ambiti disciplinari	**Settori scientifico-disciplinari**
Scienze umane e sociali	L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA
	M-DEA/01 DISCIPLINE DEMOETNO ANTROPOLOGICHE
	M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
	M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE
	M-EDF/01 METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE
	SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE
	SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI
	SPS/09 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO
	SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE
	L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA INGLESE
	M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
	L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
	M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA

	M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI
Conoscenze mediche per operare in contesti sanitari	MED/01 STATISTICA MEDICA
	MED/03 GENETICA MEDICA
	MED/04 PATOLOGIA GENERALE
	MED/06 ONCOLOGIA MEDICA
	MED/09 MEDICINA INTERNA
	MED/10 MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO
	MED/11 MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE
	MED/12 GASTROENTEROLOGIA
	MED/13 ENDOCRINOLOGIA
	MED/14 NEFROLOGIA
	MED/15 MALATTIE DEL SANGUE
	MED/16 REUMATOLOGIA
	MED/18 CHIRURGIA GENERALE
	MED/19 CHIRURGIA PLASTICA
	MED/20 CHIRURGIA PEDIATRICA E INFANTILE
	MED/21 CHIRURGIA TORACICA
	MED/22 CHIRURGIA VASCOLARE
	MED/23 CHIRURGIA CARDIACA
	MED/24 UROLOGIA
	MED/25 PSICHIATRIA
	MED/26 NEUROLOGIA
	MED/28 MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE
	MED/29 CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE
	MED/31 OTORINOLARINGOIATRIA
	MED/33 MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE
	MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
	MED/35 MALATTIE CUTANEE E VENEREE
	MED/38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA
	MED/39 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
	MED/40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA
	MED/45 SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE
	MED/47 SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO-GINECOLOGICHE
	MED/48 SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE NEURO-PSICHIATRICHE E RIABILITATIVE
	MED/49 SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE
	ICAR/03 INGEGNERIA SANITARIAAMBIENTALE
	IUS/01 DIRITTO PRIVATO
	IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO
	IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

	IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO
	SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA
	SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE
	SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
	SECS-P/09 FINANZA AZIENDALE
	SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
	SECS-S/01 STATISTICA
	SECS-S/04 DEMOGRAFIA
	SECS-S/05 STATISTICA SOCIALE
	BIO/18 GENETICA
Altre Attività formative	
Attività	**Crediti**
Per la prova finale	15 CFU
Altre	5 CFU
TOTALE*	240 CFU

*70% dei CFU di tutte le Attività (pari a 168 CFU) sono dedicate ad attività professionalizzanti supervisionate

19A02329

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 26 marzo 2019.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Veneto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 26 riguardante gli «Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dai decreti legislativi n. 82/2008 e n. 32/2018, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, ed in particolare l'art. 1, comma 507 e seguenti dove è stabilito, tra l'altro che: «Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti

a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per l'emergenza avicola, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, per le seguenti finalità: *a)* interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia;»

Visto il decreto interministeriale 13 marzo 2018 del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2018 con il quale sono stati definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola ai sensi dell'art. 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 12 novembre 2018, recante disposizioni applicative di cui all'art. 6 comma 1 del decreto interministeriale 13 marzo 2018 Ministero della salute e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sopra citato;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto direttoriale 14 settembre 2018, rubricata al n. SA.51808(2018/XA);

Esaminata la proposta della Regione Veneto di declaratoria di eccezionalità dell'infezione dell'epizoozia di seguito indicata, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale, approvata con delibera di Giunta regionale n. 96 del 5 febbraio 2019:

influenza aviaria dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018 nelle Province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni agricole;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità dell'epizoozia influenza aviaria

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni avicole nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni;

Padova: infezioni epizootiche di influenza aviaria dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei Comuni di: Abano Terme, Albignasego, Sant'Urbano, Vo', Piove di Sacco.

Rovigo: infezioni epizootiche di influenza aviaria dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio del Comune di: Porto Viro.

Treviso: infezioni epizootiche di influenza aviaria dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei Comuni di: Riese Pio X, Vazzola, Castelfranco Veneto;

Venezia: infezioni epizootiche di influenza aviaria dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei Comuni di Mira, San Donà di Piave;

Verona: infezioni epizootiche di influenza aviaria dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei Comuni di: Albaredo D'Adige, Angiari, Cazzano di Tramigna, Cologna Veneta, Erbè, Gazzo Veronese, Nogara, San Bonifacio, San Martino Buon Albergo, Ronco all'Adige, San Pietro di Morubio;

Vicenza: infezioni epizootiche di influenza aviaria dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei Comuni di: Pojana Maggiore, Campiglia dei Berici.

2. La dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi sopra richiamati si intende estesa anche alle zone di sorveglianza e protezione, o comunque di ulteriore restrizione, individuate a seguito dell'accertamento del focolaio dalle competenti autorità sanitarie regionali e nazionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2019

Il Ministro: CENTINAIO

19A02325

DECRETO 26 marzo 2019.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 26 riguardante gli «Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dai decreti legislativi n. 82/2008 e n. 32/2018, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, ed in particolare l'art. 1, comma 507 e seguenti dove è stabilito, tra l'altro che: «Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per l'emergenza avicola, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, per le seguenti finalità: *a)* interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia;»

Visto il decreto interministeriale 13 marzo 2018 del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2018 con il quale sono stati definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola ai sensi dell'art. 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 12 novembre 2018, recante disposizioni applicative di cui all'art. 6 comma 1 del decreto interministeriale 13 marzo 2018 Ministero della salute e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sopra citato;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto direttoriale 14 settembre 2018, rubricata al n. SA.51808(2018/XA);

Esaminata la proposta della Regione Lombardia di declaratoria di eccezionalità dell'infezione dell'epizoozia di seguito indicata, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale, approvata con delibera di Giunta regionale n. 1210 del 4 febbraio 2019:

influenza aviaria dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018 nelle Province di Bergamo Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Mantova, Pavia;

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni avicole

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità dell'epizoozia influenza aviaria

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni avicole nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successiva modificazione e integrazione;

Bergamo: infezioni epizootiche di influenza aviaria dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei Comuni di: Blello, Cisano Bergamasco, Cologno al Serio, Berzo San Fermo, Grone, Martinengo;

Brescia: infezioni epizootiche di influenza aviaria dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei Comuni di: Alfianello, Cigole, Gambara, Gottolengo, Milzano, Pralboino, Pavone del Mella, Remedello, San Gervaso Bresciano, Seniga;

Cremona: infezioni epizootiche di influenza aviaria dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei Comuni di Scandolara Ripa d'Oglio, Soresina;

Lodi: infezioni epizootiche di influenza aviaria dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio del Comune di: Zelo Buon Persico;

Milano: infezioni epizootiche di influenza aviaria dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio del Comune di: Cernusco sul Naviglio;

Mantova: infezioni epizootiche di influenza aviaria dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei Comuni di Castellucchio, Castel Goffredo, Castiglione delle Stivere, Goito, Medole, Monzambano, San Daniele Po, Roncoferraro, Solferino, Soresina;

Pavia: infezioni epizootiche di influenza aviaria dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei Comuni di: Chignolo Po, Monticello Pavese.

2. La dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi sopra richiamati si intende estesa anche alle zone di sorveglianza e protezione, o comunque di ulteriore restrizione, individuate a seguito dell'accertamento del focolaio dalle competenti autorità sanitarie regionali e nazionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2019

Il Ministro: CENTINAIO

19A02326

DECRETO 26 marzo 2019.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Emilia Romagna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 26 riguardante gli «Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dai decreti legislativi n. 82/2008 e n. 32/2018, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, ed in particolare l'art. 1, comma 507 e seguenti dove è stabilito, tra l'altro che: «Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per l'emergenza avicola, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, per le seguenti finalità: *a)* interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia;»

Visto il decreto interministeriale 13 marzo 2018 del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2018 con il quale sono stati definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola ai sensi dell'art. 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 12 novembre 2018, recante disposizioni applicative di cui all'art. 6 comma 1 del decreto interministeriale 13 marzo 2018 Ministero della salute e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sopra citato;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto direttoriale 14 settembre 2018, rubricata al n. SA.51808(2018/XA);

Esaminata la proposta della Regione Emilia Romagna di declaratoria di eccezionalità dell'infezione dell'epizoozia di seguito indicata, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale, approvata con delibera di Giunta regionale n. 182 del 4 febbraio 2019:

influenza aviaria dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018 nelle Province di Bologna, Parma, Ferrara, Ravenna.

Dato atto alla Regione Emilia Romagna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia Romagna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni agricole;

Decreta:

Art. 1.

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successiva modificazione e integrazione:

Bologna: infezioni epizootiche di influenza aviaria dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio del Comune di: Mordano;

Parma: infezioni epizootiche di influenza aviaria dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio del Comune di: Sorbolo.

Ferrara: infezioni epizootiche di influenza aviaria dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio del Comune di Codigoro.

Ravenna: infezioni epizootiche di influenza aviaria dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei Comuni di: Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice, Lugo, Massa Lombarda.

2. La dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi sopra richiamati si intende estesa anche alle zone di sorveglianza e protezione, o comunque di ulteriore restrizione, individuate a seguito dell'accertamento del focolaio dalle competenti autorità sanitarie regionali e nazionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2019

Il Ministro: CENTINAIO

19A02327

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 marzo 2019.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico a uso idropotabile in atto nel territorio della Città metropolitana di Palermo. (Ordinanza n. 583).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico a uso idropotabile in atto nel territorio della Città metropolitana di Palermo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 514 del 9 marzo 2018, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico a uso idropotabile in atto nel territorio della Città metropolitana di Palermo»;

Visto l'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, che dispone che nell'ordinanza per il rientro nell'ordinario è possibile per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati e disposizioni finalizzate all'eventuale rimodulazione del piano degli interventi nei limiti delle risorse disponibili;

Ravvisata la necessità di continuare ad avvalersi della struttura di supporto di cui al comma 3 dell'art. 1 della citata ordinanza n. 514/2018, secondo le medesime modalità ivi previste, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, delle iniziative finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

D'intesa con la Regione Siciliana;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Siciliana è individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici di cui in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il dirigente generale dei Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti prosegue l'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi in premessa indicati, pianificati e non ancora ultimati anche avvalendosi delle deroghe previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 514/2018, nei limiti previsti dall'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018. Egli provvede, entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione della presente ordinanza e sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, già in possesso dello stesso, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti, nonché ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

3. Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di competenza può avvalersi della struttura di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 514 del 9 marzo 2018, secondo le modalità ivi previste, nel limite delle risorse ancora disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della citata ordinanza n. 514 del 2018, nonché delle strutture organizzative della regione nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Al fine di consentire il funzionamento della struttura di cui al comma 2, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti è autorizzato a gestire, in qualità di autorità ordinariamente competente, la contabilità speciale aperta ai sensi del richiamato art. 3, comma 1, lettera *c)*, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 514/2018, per ventiquattro mesi, salvo proroga da disporsi con successivo provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il presidente della Regione Siciliana è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

5. Le eventuali risorse residue giacenti sulla contabilità speciale, alla chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali.

6. Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 4, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per ii superamento del contesto critico in rassegna.

7. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

8. Alla chiusura della contabilità speciale, tutti i beni strumentali acquisiti ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 514/2018, transiteranno nel patrimonio del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.

9. Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, continua a svolgere in ordinario le ulteriori attività previste dall'art. 2 della delibera del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2019

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

19A02340

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 marzo 2019.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani. (Ordinanza n. 582).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza della situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 513 dell'8 marzo 2018, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani»;

Visto l'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, che dispone che nell'ordinanza per il rientro nell'ordinario è possibile per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e- servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati e disposizioni finalizzate all'eventuale rimodulazione del piano degli interventi nei limiti delle risorse disponibili;

Ravvisata la necessità di continuare ad avvalersi della struttura di supporto di cui al comma 3 dell'art. 1 della citata ordinanza n. 513/2018, secondo le medesime modalità ivi previste, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, delle iniziative finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

D'intesa con la Regione Siciliana;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Siciliana è individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici di cui in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti prosegue l'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi calamitosi in premessa indicati, pianificati e non ancora ultimati, anche avvalendosi delle deroghe previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 513/2018, nei limiti previsti dall'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018. Egli provvede, inoltre, entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione della presente ordinanza e sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, già in possesso dello stesso, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti, nonché ad inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dei mare e, per conoscenza, ai Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

3. Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di competenza si avvale della struttura di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 513 dell'8 marzo 2018, secondo le modalità ivi previste, nel limite delle risorse ancora disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della citata ordinanza n. 513 del 2018, nonché delle strutture organizzative della regione nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per fa finanza pubblica.

4. Al fine di consentire il funzionamento della struttura di cui al comma 3, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti è autorizzato a gestire, in qualità di autorità ordinariamente competente, la contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 513 del 2018, per ventiquattro mesi, salvo proroga da disporsi con successivo provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti è tenuto a relazionare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

5. Le eventuali risorse residue giacenti sulla contabilità speciale, alla chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali.

6. Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 4, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

7. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

8. Alla chiusura della contabilità speciale, tutti i beni strumentali acquisiti ai sensi dell'art. 1, comma 6 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 513/2018, transiteranno nel patrimonio del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2019

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

19A02341

ORDINANZA 29 marzo 2019.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza dell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018 (Ordinanza n. 584)**.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18 agosto 2018, con la quale è stato integrato Io stanziamento delle risorse di cui all'art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, n. 542 del 7 settembre 2018, n. 543 del 13 settembre 2018, n. 563 del 27 dicembre 2018 e n. 574 dell'8 febbraio 2019;

Vista la nota del 15 febbraio 2019, con cui il commissario delegato ha richiesto una proroga del presidio anti sciacallaggio nella Città di Genova;

Considerato che occorre adottare ogni utile iniziativa volta a garantire la sicurezza della pubblica e privata incolumità;

Acquisita l'intesa della Regione Liguria;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni per assicurare il presidio anti-sciacallaggio nella Città di Genova

1. Al fine di assicurare il presidio anti-sciacallaggio nella zona rossa e nelle aree di varco nella Città di Genova, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 542 del 7 settembre 2018 sono prorogate, a decorrere dal 21 febbraio 2019, fino al 10 aprile 2019, nel limite di quaranta unità.

2. Agli oneri derivanti dai comma 1, quantificati in euro 182.332,00, si provvede a valere sulla contabilità speciale n. 6098 istituita ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, intestata al commissario delegato, presidente della Regione Liguria, che, conseguentemente, provvede alla rimodulazione del piano degli interventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2019

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

19A02342

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERA 15 febbraio 2019.

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dal Consorzio interuniversitario Cineca. (Delibera n. 19/45).

LA COMMISSIONE

su proposta del commissario prof.ssa Orsola Razzolini, delegato per il settore;

1) Cineca è un Consorzio interuniversitario senza scopo di lucro, di rilevanza nazionale, sottoposto alla vigilanza del MIUR, con sede legale a Casalecchio di Reno (BO), che garantisce la fornitura dei propri servizi attraverso le sedi operative di Milano, Roma e Napoli. Il Consorzio offre supporto alle attività di ricerca della comunità scientifica realizzando sistemi gestionali per le Università, gli enti di ricerca ed il M.I.U.R, anche mediante lo sviluppo di piattaforme integrate a supporto del sistema nazionale della ricerca e dell'istruzione, e la relativa gestione in sicurezza dei sistemi informativi. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, Cineca si occupa della gestione informatizzata delle procedure di accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato a livello nazionale e della piattaforma per l'abilitazione scientifica nazionale; elabora i cedolini per l'erogazione degli emolumenti al personale dipendente degli Atenei attraverso il servizio CSA; supporta il M.I.U.R nella gestione della comunicazione e dei processi ministeriali rivolti al cittadino intervenendo in caso di blocchi e malfunzionamenti dell'infrastruttura hardware e software; gestisce il sistema informativo ESSE3 in favore degli studenti universitari (immatricolazioni, iscrizioni, percorsi di studio) nonché il registro elettronico delle scuole (Didanet); eroga servizi trasversali mediante i settori IT e DP a favore del M.I.U.R e delle Università; fornisce un servizio di pronto intervento per le sale macchine di Roma e Bologna;

2) con riferimento al Servizio sanitario nazionale, il Cineca assicura, fra le altre cose, il servizio per la gestione «chiavi in mano» delle applicazioni dei sistemi informatici ICT del Policlinico Umberto I di Roma attraverso la gestione informatizzata dei ricoveri, delle cartelle cliniche dei pazienti, e di ogni altro sistema informatizzato necessario a garantire il diritto alla vita e alla salute del cittadino;

3) il Cineca eroga, altresì, servizi di supporto alle azioni della Protezione civile, fornendo prodotti operativi che consentono l'accesso da parte della rete dei centri funzionali ai dati metereologici necessari per le attività di previsione;

4) a seguito degli scioperi del 5 ottobre e dell'8 novembre 2016, proclamati dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, la Commissione, con note del 21 ottobre e del 3 novembre 2016, richiedeva al Consorzio, al M.I.U.R e al Ministero della salute ogni utile informazione, corredata da eventuale documentazione, in merito al carattere di strumentalità delle attività svolte dal personale Cineca in relazione ai diritti costituzionalmente tutelati alla salute e all'istruzione pubblica;

5) con note del 2 e del 25 novembre 2016 il M.I.U.R. e il Consorzio Cineca, quest'ultimo di concerto con il Policlinico Umberto I di Roma, trasmettevano le informazioni richieste dalla Commissione;

6) nella seduta del 19 gennaio 2017, la Commissione deliberava l'invio della seguente nota: «a seguito dell'istruttoria effettuata da questa Commissione, attesa la disamina delle attività svolte dal Consorzio Cineca, si ritiene che lo stesso eroghi servizi, di natura strumentale, in favore di Università (con particolare riferimento alla «gestione informatizzata delle procedure di accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato a livello nazionale») e aziende del Servizio sanitario nazionale, assoggettabili alla normativa che regolamenta lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Infine, per quanto attiene alla corretta individuazione delle prestazioni minime indispensabili, da garantire in occasione di un'astensione collettiva, e della formazione del relativo contingente di personale, si invita codesto Consorzio ad avviare, con le Organizzazioni sindacali rappresentative, la procedura per la definizione di un apposito Accordo in materia, sulla scorta di quanto previsto nelle singole discipline di settore, ovvero nelle previsioni contenute nell'art. 2, comma 2, del citato accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del Servizio sanitario nazionale e, nell'ambito del comparto Università di cui al CCNL, del 22 marzo 1996 (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione del 4 luglio 1996)»;

7) accogliendo l'invito della Commissione, il Consorzio Cineca calendarizzava una serie di incontri con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nei mesi di marzo, maggio e giugno 2017 finalizzati alla definizione di un accordo in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali;

8) con nota del 21 luglio 2017, Cineca rappresentava alla Commissione che, nonostante i numerosi confronti con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, non si sarebbero verificati i presupposti per il raggiungimento di un accordo condiviso, così come auspicato dall'Autorità; nel contempo, il Consorzio trasmetteva alla Commissione una propria proposta di regolamentazione del diritto di sciopero per la prescritta valutazione di idoneità;

9) con nota del 28 luglio 2017, la Commissione informava il Consorzio che, secondo il proprio consolidato orientamento, l'Autorità non procede alla valutazione di idoneità di atti unilaterali, ma unicamente di accordi conclusi tra le parti sociali secondo la disciplina vigente e, pertanto, provvedeva a trasmettere alle Organizzazioni sindacali la proposta dell'amministrazione, invitandole a trasmettere le proprie osservazioni entro la data del 14 settembre 2017;

10) con nota del 14 settembre 2017, anche le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FIlcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil trasmettevano alla Commissione una propria proposta di regolamentazione del diritto di sciopero;

11) il giorno 28 settembre 2017 si teneva l'audizione di tutte le parti sociali al fine di verificare l'eventuale disponibilità delle stesse al raggiungimento di un'intesa. All'esito di tale audizione la Commissione, preso atto delle posizioni fortemente divergenti, richiedeva a tutte le parti di fornire ulteriori elementi integrativi, con particolare riguardo alla garanzia delle prestazioni indispensabili ed alla predisposizione del contingente di personale da esonerare in caso di sciopero;

12) in data 15 novembre 2017, le Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil presentavano alla Commissione ulteriori elementi di valutazione sulla natura dei servizi erogati dal Consorzio Cineca e sulla loro strumentalità ai servizi ritenuti pubblici essenziali, nonché sul numero di unità ritenute necessarie al fine di garantire le prestazioni indispensabili;

13) in data 17 novembre 2017, il Consorzio Cineca presentava una nuova proposta di autoregolamentazione, con l'individuazione di un contingente di personale inferiore alla prima proposta, grazie ad una riorganizzazione interna e ad una interfunzionalità delle risorse;

14) la Commissione, attese le distanti posizioni tra Consorzio e Organizzazioni sindacali, convocava le parti, in apposita audizione, per il giorno 1° febbraio 2018;

15) in quella sede venivano sentite le parti sociali e le amministrazioni interessate dall'erogazione di tali servizi, ovvero il M.I.U.R ed il Policlinico Umberto I di Roma. All'esito di un proficuo confronto la Commissione, individuati i punti di convergenza tra le proposte delle parti sociali sui quali sarebbe stato possibile intraprendere un percorso costruttivo in relazione all'individuazione del contingente di personale da esonerare in caso di sciopero, assegnava l'8 marzo 2018 quale termine ultimo per comunicare all'Autorità le proprie definitive posizioni in merito alla possibilità di giungere ad un accordo da sottoporre alla prescritta valutazione d'idoneità;

16) nella seduta del 22 marzo 2018, la Commissione prendeva atto della calendarizzazione degli incontri tra il Consorzio Cineca e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, finalizzati al raggiungimento del suddetto Accordo, per le date del 17 aprile e 4 maggio 2018;

17) in data 15 maggio 2018, il Consorzio Cineca comunicava alla Commissione gli esiti infruttuosi degli incontri tenutisi con le Organizzazioni sindacali, sottolineando come le posizioni delle parti fossero ancora troppo distanti per giungere ad un accordo. In particolare, il Consorzio Cineca lamentava la mancata intesa sul contingente minimo di personale da esonerare in caso di sciopero: per l'amministrazione sarebbero state necessarie 142 unità (su un organico di 801 unità), mentre le Organizzazioni sindacali avrebbero indicato un numero di unità variabile da 20 a 32;

18) con la stessa nota, il Consorzio Cineca chiedeva alla Commissione di comunicare le proprie determinazioni in ordine alla possibilità di adottare una Regolamentazione provvisoria;

19) la Commissione, nonostante l'impegno profuso da tutte le parti sociali, in sede di attività istruttoria preliminare ha rilevato una perdurante distanza tra le stesse, con particolare riguardo alla definizione del contingente di personale da esonerare in caso di sciopero: distanza che ha indotto questa Autorità a ritenere non ipotizzabile il raggiungimento, in tempi ragionevolmente brevi, di un accordo in merito all'adozione di un insieme di regole comuni per la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

20) con delibera n. 18/276, adottata nella seduta dell'11 ottobre 2018, la Commissione ha formulato alle parti sociali una proposta sull'insieme delle prestazioni, procedure e misure da considerare indispensabili in caso di sciopero, *ex* art. 13, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, riconoscendo la strumentalità dei servizi erogati dal Cineca, perché potenzialmente idonei ad incidere, nella loro interezza e non segmentabilità, su diritti della persona costituzionalmente tutelati quali, nel caso di specie, il diritto alla salute e all'istruzione e individuando, nel contempo, le quote in percentuale del personale da inserire nel contingente da esonerare in caso di sciopero;

21) in data 8 novembre 2018 la Commissione, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, ha convocato nuovamente le parti sociali al fine di accertare la loro eventuale perdurante indisponibilità a raggiungere un accordo. Nel corso di tale audizione, il commissario ha illustrato le ragioni ispiratrici dell'intervento eteronomo e ha preso posizione in merito a tutte le osservazioni presentate dalle parti sociali;

22) con nota del 16 novembre 2018, il Consorzio Cineca ha trasmesso le proprie osservazioni alla Proposta formulata dalla Commissione, dichiarando di «aderire alla metodologia individuata dalla Commissione» perché «maggiormente rispondente alla realtà operativa cui abbiamo il dovere ed anche l'onore di assicurare. Tale approccio risponde, altresì, alla dinamica cui il Cineca è sottoposto per i servizi di origine strategica nazionale cui viene spesso chiamato». Sul fronte del contingente di personale da esonerare in caso di sciopero, il Consorzio Cineca ha ribadito la necessità di prevedere 142 unità al fine di garantire i servizi minimi (di cui 17 destinati all'help desk di Bologna e afferenti al CCNL Metalmeccanico e 17 destinati ai servizi in favore del Policlinico Umberto I), corrispondenti al 17% del personale in organico o, in equivalenza, al 30% sulla popolazione interessata ai servizi perimetrali individuati dalla legge n. 146 del 1990;

23) con nota del 20 novembre 2018, anche le Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno trasmesso le proprie osservazioni alla proposta formulata dalla Commissione, che qui di seguito si sintetizzano: 1) necessità di integrare la proposta della Commissione con gli articoli 6 e 12 della proposta sindacale del 14 settembre 2017, in materia di procedure di raffreddamento e di conciliazione e costituzione di una sede conciliativa paritetica per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine alla concreta attuazione della regolamentazione provvisoria; 2) apprezzamento del lavoro svolto dalla Commissione; 3) si concorda sulle percentuali di personale da esonerare in caso di sciopero indicate dalla Commissione (10% IT e 30% Policlinico Umberto I); 4) non si condivide l'art. 3 della proposta che affida al Cineca il potere unilaterale di individuare i profili professionali da includere nel contingente; 5) per il segmento di servizio che riguarda il personale a cui si applica il CCNL Metalmeccanici (help desk di Bologna), il procedimento di definizione della provvisoria regolamentazione deve consentire anche la partecipazione delle rappresentanze dei metalmeccanici;

24) con nota del 30 novembre 2018 la Commissione, a seguito dei rilievi formulati dalle Organizzazioni sindacali nel corso dell'ultima audizione, ha chiesto al Consorzio di fornire ogni informazione utile in merito all'individuazione delle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale Cineca inquadrato con CCNL Metalmeccanico, affinché questa autorità possa valutare se procedere alla notifica della delibera n. 18/276 dell'11 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 13, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. Nessuna risposta è pervenuta da parte del Consorzio;

25) in data 7 febbraio 2019 è stata acquisita la nota prot. 2476 contenente le osservazioni alla Proposta di regolamentazione formulate dal MIUR, Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca;

Considerato che:

il Consorzio Cineca garantisce il corretto funzionamento dei sistemi informatici utilizzati da amministrazioni ed enti di ricerca per l'erogazione di una pluralità di servizi pubblici essenziali attraverso una serie di attività strumentali e trasversali idonee ad incidere su diritti della persona costituzionalmente tutelati quali, nel caso di specie, il diritto alla salute e all'istruzione;

secondo il consolidato orientamento della dottrina e della giurisprudenza le attività strumentali, dirette a garantire il godimento dei diritti costituzionalmente tutelati, rientrano nell'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, allorquando la loro sospensione impedisca l'esecuzione delle prestazioni indispensabili che consentono la continuità e la funzionalità del servizio essenziale finale;

nelle linee guida in ordine alla riconducibilità di un'attività nel campo di applicazione della legge, elaborate da questa Commissione nel 1997, è stato affermato che «(b) L'essenzialità di un servizio può essere dedotta dall'esistenza di un nesso di strumentalità necessaria tra il servizio di cui si tratta ed un servizio pubblico senz'altro

definibile come essenziale. La strumentalità deve essere valutata tenendo conto dell'incidenza che l'esercizio del diritto di sciopero (anche in ragione delle sue modalità e della sua durata) può avere sul funzionamento del servizio pubblico essenziale, e sulla stessa erogazione delle prestazioni indispensabili, quando vi sia concomitanza di scioperi nei due servizi.(c) L'essenzialità di un servizio può essere dedotta dall'estrema complessità e non segmentabilità del servizio pubblico, di cui solo una parte sia direttamente definibile come essenziale»;

l'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione ha consentito di accertare che, con l'eccezione dei servizi erogati al Policlinico Umberto I di Roma, il servizio strumentale di *information technology* erogato dal Consorzio Cineca, nonché la gestione in sicurezza di tali sistemi informativi attraverso la conduzione tecnico-operativa continuata ed una corretta manutenzione degli stessi, non siano scomponibili o segmentabili a seconda dell'Amministrazione e/o del servizio finale ai quali il servizio informatico risulta strumentale;

in altri termini, ciò che deve essere assicurato con continuità in caso di sciopero del personale Cineca è l'efficienza dei servizi infrastrutturali e applicativi di *information technology* messi a disposizione delle amministrazioni attraverso un adeguato supporto tecnico - sistemico ed operativo per le soluzioni già in esercizio, al fine di garantirne la costante funzionalità e di intervenire tempestivamente in caso di malfunzionamento;

una conferma di tale impostazione si rinviene nelle modalità di organizzazione del lavoro adottate dal Consorzio al proprio interno, ed è stato confermato da tutte le parti sociali in sede di osservazioni scritte: i lavoratori, in relazione alle diverse qualifiche professionali e competenze tecniche, garantiscono la funzionalità, la continuità e la sicurezza dei servizi nella loro interezza;

è risultata a questo proposito significativa l'osservazione svolta in sede di audizione da Cineca secondo cui un approccio tradizionale, rivolto ad individuare uno per uno i singoli servizi essenziali erogati, l'avrebbe costretta a modificare completamente il proprio assetto organizzativo in funzione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, con un'evidente eccessiva ed inaccettabile compressione della libertà di iniziativa economica;

venendo ora alla determinazione del contingente di personale da esonerare in caso di sciopero, occorre premettere che l'argomento della complessità e non segmentabilità del servizio pubblico essenziale e, *a fortiori*, del servizio strumentale (v. linee guida del 1997), deve essere utilizzato con prudenza; per tale ragione, nel caso di Cineca, al fine di garantire il contenuto essenziale minimo del diritto di sciopero, appare equo e ragionevole attenersi ad un parametro inferiore a quello massimo indicato dall'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 che è pari «ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero»;

in particolare, il parametro di riferimento per l'individuazione del contingente di personale impegnato nel garantire la continuità, la funzionalità e la sicurezza del servizio IT può essere costituito, quanto meno in via sperimentale, dalla percentuale del 10% del personale inserito nella dotazione organica del Consorzio, puntualmente indicata, servizio per servizio, nella proposta di regolamentazione predisposta dal Consorzio Cineca in data 17 novembre 2017, costituita, allo stato, da 801 unità per effetto della fusione per incorporazione del personale Kion Spa (172 operatori), avvenuta il 1° giugno 2017;

tale percentuale appare idonea al fine di garantire la continuità dei servizi strutturali e di supporto erogati alle amministrazione interessate, anche in considerazione del fatto che il Consorzio Cineca, in occasione dei precedenti scioperi del 5 ottobre e dell'8 novembre 2016, ha predisposto in via unilaterale il contingente di personale che avrebbe dovuto assicurare la continuità dei servizi erogati, conformemente a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, e 13, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, attraverso i seguenti ordini di servizio: 1) in relazione allo sciopero del 5 ottobre 2016: sede di Bologna n. dipendenti 430 n. ordini di servizio 15 - sede di Roma n. dipendenti 165 n. ordini di servizio 7; 2) in relazione allo sciopero dell'8 novembre 2016: sede di Bologna n. dipendenti 430 n. ordini di servizio 13 - sede di Roma n. dipendenti 165 n. ordini di servizio 18 - sede di Milano n. dipendenti 70 n. ordini di servizio 2;

nessun disservizio è stato registrato in occasione di tali scioperi, nonostante l'adesione agli stessi sia stata altissima con percentuali vicine all'80%;

peraltro, le Organizzazioni sindacali, nel corso dell'audizione dell'8 novembre 2018, hanno manifestato la volontà di sospendere le astensioni di qualsiasi genere, dichiarate od in corso di effettuazione, in caso di avvenimenti eccezionali e imprevedibili che possano mettere a repentaglio la sicurezza e/o il funzionamento dell'infrastruttura tecnologica del Consorzio, come attacchi informatici o black out;

nella prospettiva indicata, vengono superate anche le considerazioni del MIUR pervenute nella citata nota del 7 febbraio 2019; è evidente, infatti, che l'individuazione di un parametro inferiore a quello massimo previsto dalla legge vale a controbilanciare la scelta operata da questa Autorità - e condivisa da tutte le parti sociali - di considerare «essenziale» il servizio erogato da Cineca nella sua interezza, senza procedere ad artificiose segmentazioni e scomposizioni al suo interno;

Rilevato che;

l'unica eccezione all'impostazione indicata è costituita dal servizio svolto a favore del Policlinico Umberto I, presso il quale opera personale Cineca appositamente dedicato; in questo particolare contesto, appare equo e ragionevole prevedere un contingente pari al 30 % di quello normalmente impiegato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero;

Ritenuto che:

anche per la complessità dell'infrastruttura tecnologica gestita da Cineca, e l'elevata specializzazione del personale preposto a tale attività, non spetti alla Commissione procedere all'individuazione dei profili professionali da includere nell'apposito contingente di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili. Tale compito, infatti, per consolidato orientamento della giurisprudenza, ed in

analogia a quanto previsto dagli accordi nazionali e dalle regolamentazioni adottate ai sensi della legge n. 146 del 1990, rientra nel potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro da esercitarsi sempre previo confronto con le parti interessate;

nell'ottica della prevenzione del conflitto, appare opportuno disciplinare puntualmente le procedure di raffreddamento e di conciliazione da esperire prima della proclamazione dello sciopero, recependo il punto 6) della proposta sindacale del 14 settembre 2017, che risponde alle esigenze di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, ad eccezione del periodo di validità delle procedure di raffreddamento e conciliazione che si intende fissato in 120 giorni in analogia alle previsioni contenute in atti di autoregolamentazione vigenti in settori analoghi o similari;

con riferimento alle norme da rispettare in caso di sciopero (proclamazione, preavviso, durata, intervallo, revoca) è opportuno riproporre, nella sostanza, le previsioni contenute nella legge n. 146 del 1990 nonché negli atti di autoregolamentazione vigenti in settori analoghi o similari, essendo sufficientemente articolati in relazione agli istituti trattati;

al fine di prevenire eventuali dispute tra le parti, risulta necessario disciplinare espressamente la durata massima dell'astensione dal lavoro straordinario e dalle prestazioni accessorie, compresa la reperibilità, ritenendo ragionevole un'azione continuativa che non superi i 30 giorni consecutivi, con la precisazione, peraltro, che la proclamazione con unico atto di un'astensione dal lavoro straordinario e dal lavoro ordinario può avvenire soltanto se quest'ultima è contenuta nel periodo interessato dall'astensione dal lavoro straordinario, coerentemente con l'indirizzo generale impartito in materia dalla Commissione con la delibera 03/130 del 30 settembre 2013 e con il parere reso da questa Autorità in data 3 gennaio 2018, prot. 59;

in relazione al punto 12) della proposta sindacale del 14 settembre 2017 deve considerarsi, comunque, rientrante nei compiti istituzionali della Commissione pronunciarsi sulle questioni connesse all'interpretazione delle disposizioni della legge n. 146 del 1990 e/o delle regolamentazioni provvisorie adottate ogni qualvolta si determinino situazioni di incertezza in grado di tradursi in occasioni di pregiudizio per l'utenza;

Per tali motivi, la Commissione

Preso atto:

che il Consorzio Cineca e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, benché più volte sollecitate in tal senso dalla Commissione, anche nel corso delle richiamate audizioni, non sono riuscite, ad oggi, a raggiungere alcuna intesa sulle prestazioni indispensabili e le altre misure da garantire in caso di sciopero, malgrado la disponibilità manifestata da tutti i soggetti coinvolti;

che appare indifferibile una compiuta regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente dal Consorzio Cineca, che assicuri un adeguato contemperamento fra il diritto di sciopero e i diritti degli utenti ed una efficace protezione di entrambe le posizioni giuridiche; fermo restando l'auspicio che la materia trovi regolamentazione attraverso lo strumento prioritario dell'accordo fra le parti;

Formula:

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la seguente:

«Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, in caso di sciopero del personale dipendente dal Consorzio Interuniversitario Cineca».

Art. 1.

Campo di applicazione e finalità

1. La presente regolamentazione si applica alle astensioni collettive dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazioni di categoria, del personale dipendente dal Consorzio interuniversitario Cineca, prevedendo le prestazioni indispensabili e le altre misure da garantire in caso di sciopero, conformemente a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, e 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

2. La disciplina recata dalla presente regolamentazione si riferisce all'attuale stato di organizzazione del servizio, per cui eventuali sopravvenute rilevanti trasformazioni potranno richiedere e giustificare una sua revisione.

Art. 2.

Procedure di raffreddamento e conciliazione

1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, devono essere preventivamente espletate le procedure di raffreddamento e di conciliazione.

2. Durante le procedure di cui al presente articolo, le parti eviteranno di porre in essere azioni unilaterali.

3. Il soggetto collettivo che promuove uno stato di agitazione, prima della proclamazione di uno sciopero, deve avanzare richiesta di incontro all'azienda, specificando, per iscritto, l'oggetto della rivendicazione. Le motivazioni contenute nella comunicazione devono corrispondere a quelle dell'eventuale proclamazione dello sciopero.

Entro tre giorni lavorativi dalla richiesta, l'azienda procede alla formale convocazione. Il tentativo di conciliazione deve concludersi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dalla data di apertura del confronto. Decorso inutilmente tale termine, le procedure si intendono esaurite con esito negativo. Se l'azienda non convoca il soggetto collettivo richiedente, decorsi i tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, la fase si intende esaurita. Il tentativo deve, in ogni caso, esaurirsi entro i dieci giorni lavorativi successivi alla richiesta.

4. Del tentativo di conciliazione viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di garanzia. In caso di esito positivo della procedura, il verbale deve contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione. In caso di esito negativo, nel verbale devono esser indicate le ragioni del mancato accordo.

5. L'omessa convocazione da parte dell'azienda o il rifiuto di partecipare all'incontro, da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonché il comportamento

delle parti durante l'esperimento delle procedure potranno essere oggetto di valutazione da parte da parte della commissione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *c)*, *d)*, *h)*, *i)*, *m)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

6. In alternativa a quanto sopra stabilito, le Organizzazioni sindacali potranno fare ricorso alla procedura di conciliazione amministrativa prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, presso le autorità competenti.

Art. 3.

Ripetizione delle procedure

1. La procedura non deve essere reiterata nell'ambito della medesima vertenza per un periodo di centoventi giorni dalla effettuazione o dalla revoca del primo sciopero.

Art. 4.

Norme da rispettare in caso di sciopero

1. I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto con un termine di preavviso non inferiore a dieci giorni la durata, le modalità di attuazione e le motivazioni dello sciopero.

2. La comunicazione dello sciopero deve essere data all'Amministrazione che eroga il servizio, all'autorità amministrativa competente ai sensi dell'art. 8 della legge n. 146 del 1990 e alla Commissione di garanzia.

3. La durata del primo sciopero non può essere superiore ad una giornata lavorativa (24 ore consecutive). La durata degli scioperi successivi al primo, nell'ambito della medesima vertenza, non può superare le due giornate lavorative (48 ore consecutive).

4. Tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva, anche da parte di soggetti sindacali diversi, incidente sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo non inferiore a quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1.

5. La revoca, la sospensione o il rinvio spontanei dello sciopero proclamato devono avvenire non meno di 5 giorni prima della data prevista per l'astensione. A norma dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive comunicazioni, il superamento di tale limite è consentito quando sia stato raggiunto un accordo tra le parti, ovvero quando la revoca, la sospensione o il rinvio dello sciopero siano giustificati da un intervento della Commissione di garanzia o dell'autorità competente alla precettazione ai sensi dell'art. 8 della stessa legge. Della sospensione o revoca di ciascuna astensione deve essere data comunicazione nelle stesse forme previste dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, per la relativa informazione all'utenza.

Art. 5.

Prestazioni indispensabili

1. Al fine di garantire un equo contemperamento con i diritti costituzionalmente tutelati di cui agli articoli 1, commi 1 e 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, durante l'astensione dovrà essere garantita la continuità del supporto tecnico - sistemico ed operativo per il funzionamento dell'infrastruttura tecnologica che il Consorzio Cineca è tenuto a garantire alle amministrazioni e agli enti di ricerca che erogano servizi pubblici essenziali.

Art. 6.

Contingenti di personale

1. Le prestazioni indispensabili di cui all'art. 5 saranno garantite utilizzando, come parametro di riferimento, la percentuale del 10% del personale inserito nella dotazione organica definita dal Consorzio Cineca.

2. Per il servizio svolto a favore del Policlinico Umberto I le prestazioni indispensabili andranno garantite con un contingente di personali pari al 30% del personale normalmente impiegato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero.

3. In ogni caso, sarà esentato il personale strettamente necessario a garantire la continuità del supporto tecnico - sistemico ed operativo per il funzionamento e la sicurezza dell'infrastruttura tecnologica del Consorzio Cineca, utilizzando al meglio le innovazioni tecnologiche ed operative in esercizio, con l'obiettivo di consentire ai lavoratori, nel modo più ampio possibile, l'esercizio del diritto di sciopero.

4. Il Consorzio Cineca, in occasione di ogni sciopero, previo confronto con le Organizzazioni sindacali rappresentative, individua con apposito ordine di servizio, e di norma con criteri di rotazione, le qualifiche professionali ed i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti, tenuto all'erogazione delle prestazioni indispensabili e, perciò, esonerato dall'effettuazione dello sciopero.

5. I nominativi sono comunicati alle Organizzazioni sindacali rappresentative ed ai singoli lavoratori interessati, entro il quinto giorno precedente alla data dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla data di ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, che sarà accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione verrà comunicata agli interessati entro le 24 ore successive.

Art. 7.

Astensioni collettive dal lavoro straordinario e dalle prestazioni accessorie

1. Le astensioni collettive dal lavoro straordinario e dalle prestazioni accessorie, ivi compresa la reperibilità, sono vincolate al rispetto delle regole dettate dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e dalla presente regolamentazione.

2. La durata di tali azioni di sciopero non potrà eccedere i trenta giorni consecutivi. La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest'ultima è contenuta nel periodo interessato dall'astensione dal lavoro straordinario.

Art. 8.

Gestione indiretta e affidamento del servizio a terzi

1. Eventuali contratti di concessione e/o affidamento, di qualunque natura, stipulati dal Consorzio Cineca con società o cooperative che concorrono, anche in via strumentale, all'erogazione del servizio dovranno includere espressamente la clausola che preveda, in caso di sciopero del personale che svolga attività funzionali e necessarie a garantire la continuità del servizio, il rispetto delle prestazioni indispensabili stabilite nella presente disciplina.

Art. 9.

Avvenimenti eccezionali

1. In caso di avvenimenti eccezionali e imprevedibili che mettano a repentaglio la sicurezza e/o il funzionamento dell'infrastruttura tecnologica del Consorzio, e che richiedano tempestivi interventi da parte del personale Cineca, gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi.

Art. 10.

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente regolamentazione provvisoria, si rinvia alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

La presente regolamentazione sarà vincolante, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, fino al raggiungimento di un accordo tra le parti valutato idoneo dalla Commissione.

Dispone:

la notifica della presente delibera alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil e al Consorzio interuniversitario Cineca.

Dispone inoltre:

la trasmissione della presente delibera alle RSU Cineca delle sedi di Bologna, Milano e Roma, al M.I.U.R, al Policlinico Umberto I di Roma, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 13, lettera *n)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché alle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206.

Dispone altresì:

la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e l'inserimento sul sito internet della commissione di garanzia.

Roma, 15 febbraio 2019

Il Presidente: SANTORO PASSARELLI

19A02330

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 225 del 12 marzo 2019

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco Acraf S.p.a. (codice fiscale 03907010585) con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia n. 70 - 00181 Roma.

Trasferimento di titolarità: AIN/2018/3003.

Cambio nome: N1B/2018/1959-1960-1962-1963-1964-1966-1968-1969-1970-1973-1971-1974.

Medicinale: ATENOLOLO ANGELINI.

Confezioni:

A.I.C. n. 035759012 - «50 mg compresse rivestite» 50 compresse;

A.I.C. n. 035759024 - «100 mg compresse rivestite» 50 compresse.

Medicinale: CARVEDILOLO ANGELINI.

Confezioni:

A.I.C. n. 038995015 - «3.125 mg compresse» 28 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995027 - «3.125 mg compresse» 30 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995039 - «3.125 mg compresse» 60 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995041 - «3.125 mg compresse» 100 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995054 - «3.125 mg compresse» 250 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995066 - «3.125 mg compresse» 500 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995078 - «3.125 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995080 - «3.125 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995092 - «3.125 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995104 - «3.125 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995116 - «3.125 mg compresse» 50 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995128 - «3.125 mg compresse» 50x1 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995130 - «3.125 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995142 - «3.125 mg compresse» 60 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995155 - «3.125 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995167 - «3.125 mg compresse» 98x1 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995179 - «3.125 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995181 - «6.25 mg compresse» 28 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995193 - «6.25 mg compresse» 30 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995205 - «6.25 mg compresse» 60 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995217 - «6.25 mg compresse» 100 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995229 - «6.25 mg compresse» 250 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995231 - «6.25 mg compresse» 500 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995243 - «6.25 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995256 - «6.25 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995268 - «6.25 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995270 - «6.25 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995282 - «6.25 mg compresse» 50 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995294 - «6.25 mg compresse» 50x1 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995306 - «6.25 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995318 - «6.25 mg compresse» 60 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995320 - «6.25 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995332 - «6.25 mg compresse» 98x1 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995344 - «6.25 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995357 - «12.5 mg compresse» 28 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995369 - «12.5 mg compresse» 30 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995371 - «12.5 mg compresse» 60 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995383 - «12.5 mg compresse» 100 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995395 - «12.5 mg compresse» 250 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995407 - «12.5 mg compresse» 500 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995419 - «12.5 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995421 - «12.5 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995433 - «12.5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995445 - «12.5 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995458 - «12.5 mg compresse» 50 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995460 - «12.5 mg compresse» 50x1 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995472 - «12.5 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995484 - «12.5 mg compresse» 60 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995496 - «12.5 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995508 - «12.5 mg compresse» 98x1 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995510 - «12.5 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995522 - «25 mg compresse» 28 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995534 - «25 mg compresse» 30 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995546 - «25 mg compresse» 60 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995559 - «25 mg compresse» 100 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995561 - «25 mg compresse» 250 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995573 - «25 mg compresse» 500 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995585 - «25 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995597 - «25 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995609 - «25 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995611 - «25 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995623 - «25 mg compresse» 50 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995635 - «25 mg compresse» 50x1 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995647 - «25 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995650 - «25 mg compresse» 60 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995662 - «25 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995674 - «25 mg compresse» 98x1 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995686 - «25 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995698 - «50 mg compresse» 28 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995700 - «50 mg compresse» 30 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995712 - «50 mg compresse» 60 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995724 - «50 mg compresse» 100 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995736 - «50 mg compresse» 250 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995748 - «50 mg compresse» 500 compresse in contenitore PE;

A.I.C. n. 038995751 - «50 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995763 - «50 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995775 - «50 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995787 - «50 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995799 - «50 mg compresse» 50 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995801 - «50 mg compresse» 50x1 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995813 - «50 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995825 - «50 mg compresse» 60 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995837 - «50 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995849 - «50 mg compresse» 98x1 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 038995852 - «50 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC.

Medicinale: DICLOFENAC ANGELINI.

Confezioni:

A.I.C. n. 035832017 - «25 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse;

A.I.C. n. 035832029 - «50 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 035832031 - «100 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 035832043 - «75 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 5 fiale.

Medicinale: ENALAPRIL ANGELINI.

Confezioni:

A.I.C. n. 036297012 - «5 mg compresse» 28 compresse divisibili;

A.I.C. n. 036297024 - «5 mg compresse» 30 compresse divisibili;

A.I.C. n. 036297036 - «20 mg compresse» 14 compresse divisibili;

A.I.C. n. 036297048 - «20 mg compresse» 30 compresse divisibili.

Medicinale: FLUOXETINA ANGELINI.

Confezioni:

A.I.C. n. 035873013 - «20 mg capsule rigide» 12 capsule;

A.I.C. n. 035873025 - «20 mg capsule rigide» 28 capsule;

A.I.C. n. 035873037 - «20 mg capsule rigide» 50 capsule;

A.I.C. n. 035873049 - «20 mg compresse dispersibili» 12 compresse.

Medicinale: FUROSEMIDE ANGELINI.

Confezione: A.I.C. n. 035979018 - «500 mg compresse» 20 compresse.

Medicinale: METOPROLOLO ANGELINI.

Confezioni:

A.I.C. n. 035817016 - «100 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 035817030 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse.

Medicinale: RANITIDINA ANGELINI.

Confezioni:

A.I.C. n. 035752017 - «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 035752029 - «150 mg compresse rivestite con film» 50 compresse;

A.I.C. n. 035752031 - «150 mg compresse rivestite con film» 100 compresse;

A.I.C. n. 035752043 - «300 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 035752056 - «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 035752068 - «300 mg compresse rivestite con film» 50 compresse;

A.I.C. n. 035752070 - «300 mg compresse rivestite con film» 100 compresse;

A.I.C. n. 035752082 - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale 5 ml.

Medicinale: SILDENAFIL ANGELINI.

Confezioni:

A.I.C. n. 042371017 - «25 mg compressa» 1 compressa in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042371029 - «25 mg compressa» 2 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042371031 - «25 mg compressa» 4 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042371043 - «25 mg compressa» 6 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042371056 - «25 mg compressa» 8 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042371068 - «25 mg compressa» 10 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042371070 - «25 mg compressa» 12 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042371082 - «25 mg compressa» 16 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042371094 - «25 mg compressa» 20 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042371106 - «25 mg compressa» 24 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042371118 - «25 mg compressa» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042371120 - «50 mg compressa» 1 compressa in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042371132 - «50 mg compressa» 2 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042371144 - «50 mg compressa» 4 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042371157 - «50 mg compressa» 6 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042371169 - «50 mg compressa» 8 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042371171 - «50 mg compressa» 10 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042371183 - «50 mg compressa» 12 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042371195 - «50 mg compressa» 16 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042371207 - «50 mg compressa» 20 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042371219 - «50 mg compressa» 24 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042371221 - «50 mg compressa» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042371233 - «100 mg compressa» 1 compressa in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042371245 - «100 mg compressa» 2 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042371258 - «100 mg compressa» 4 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042371260 - «100 mg compressa» 6 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042371272 - «100 mg compressa» 8 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042371284 - «100 mg compressa» 10 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042371296 - «100 mg compressa» 12 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042371308 - «100 mg compressa» 16 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042371310 - «100 mg compressa» 20 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042371322 - «100 mg compressa» 24 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042371334 - «100 mg compressa» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL.

Medicinale: SOTALOLO ANGELINI.

Confezioni:

A.I.C. n. 035751015 - «80 mg compresse» 40 compresse;

A.I.C. n. 035751027 - «160 mg compresse» 40 compresse.

Medicinale: TRAMADOLO ANGELINI.

Confezioni:

A.I.C. n. 035918010 - «50 mg capsule rigide» 20 capsule;

A.I.C. n. 035918022 - «50 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 035918034 - «100 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 035918046 - «100 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 10 ml;

A.I.C. n. 035918059 - «100 mg supposte» 20 supposte.

Medicinale: VERAPAMIL ANGELINI.

Confezioni:

A.I.C. n. 035769013 - «80 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 035769025 - «120 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse,

alla società: Aristo Pharma GmbH con sede legale e domicilio in Wallenroder Straße 8-10, D-13435 - Berlino (Germania).

Con variazione delle denominazioni dei medicinali come di seguito riportato:

da: «ATENOLOLO ANGELINI», a: «ATENOLOLO ARISTO»;

da: «CARVEDILOLO ANGELINI», a: «CARVEDILOLO ARISTO»;

da: «DICLOFENAC ANGELINI», a: «DICLOFENAC ARISTO»;

da: «ENALAPRIL ANGELINI», a: «ENALAPRIL ARISTO PHARMA»;

da: «FLUOXETINA ANGELINI», a: «FLUOXETINA ARISTO»;

da: «FUROSEMIDE ANGELINI», a: «FUROSEMIDE ARISTO»;

da: «METOPROLOLO ANGELINI», a: «METOPROLOLO ARISTO»;

da: «RANITIDINA ANGELINI», a: «RANITIDINA ARISTO»;

da: «SILDENAFIL ANGELINI», a: «SILDENAFIL ARISTO»;

da: «SOTALOLO ANGELINI», a: «SOTALOLO ARISTO»;

da: «TRAMADOLO ANGELINI», a: «TRAMADOLO ARISTO»;

da: «VERAPAMIL ANGELINI», a: «VERAPAMIL ARISTO».

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02314

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mycostatin».

Estratto determina AAM/PPA n. 226/2019 del 12 marzo 2019

Trasferimento di titolarità: AIN/2018/2783.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bristol Myers Squibb S.r.l. (codice fiscale n. 00082130592) con sede legale e domicilio fiscale in piazzale dell'Industria, 40-46, 00144 Roma.

Medicinale: MYCOSTATIN.

Confezione:

A.I.C. n. 010058030 - «100000 ui/ml sospensione orale» flacone 100 ml;

alla società:

Laboratoires Gerda con sede legale e domicilio fiscale in 24 Rue Erlanger, 75016 - Parigi.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02315

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mesaflor».

Estratto determina AAM/PPA n. 233/2019 del 18 marzo 2019

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/36.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Dymalife Pharmaceutical S.r.l. (codice fiscale n. 08456641219) con sede legale e domicilio fiscale in via Bagnulo n. 95, 80063 Piano di Sorrento - Napoli.

Medicinale: MESAFLOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 033081011 - «500 mg compresse rivestite» 50 compresse;

A.I.C. n. 033081023 - «2 g soluzione rettale» 7 contenitori monodose + 7 cannule;

A.I.C. n. 033081035 - «4 g soluzione rettale» 7 contenitori monodose + 7 cannule;

A.I.C. n. 033081050 - «500 mg gel rettale» 20 contenitori monodose 5 g;

alla società:

S.F. Group S.r.l. (codice fiscale n. 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1143, 00156 Roma.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02316

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lipenil».

Estratto determina AAM/PPA n. 235/2019 del 18 marzo 2019

Trasferimento di titolarità: AIN/2018/3141.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Proge Farm S.r.l. (codice fiscale n. 01419800030) con sede legale e domicilio fiscale in largo Donegani, 4/A, 28100 Novara.

Medicinale: LIPENIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 037348012 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037348024 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037348036 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037348048 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037348051 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

alla società:

S.F. Group S.r.l. (codice fiscale n. 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1143, 00156 Roma.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02317

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pioglitazone Sandoz»

Estratto determina AAM/PPA n. 254/2019 del 19 marzo 2019

Autorizzazione delle variazioni: Rinnovo autorizzazione e variazione IA.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è rinnovata con validità illimitata dalla data del rinnovo europeo 14 settembre 2016 con conseguente modifica degli stampati. È autorizzata, altresì, la variazione IA C.I.3.a aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo al fine di implementare le conclusioni delle procedure EMEA/H/C/285/PSUSA/2417/201507 e EMEA/H/C/286/PSUSA/2417/201507 sulla sostanza attiva pioglitazone cloridrato; sono modificati i paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette, adeguamento al QRD template e modifiche editoriali, relativamente al

Medicinale: PIOGLITAZONE SANDOZ (A.I.C. 040675);

Dosaggio/forma farmaceutica:

«15 mg compresse» - (tutte le confezioni autorizzate);

«30 mg compresse» - (tutte le confezioni autorizzate);

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni 1, 21040 Origgio (VA), Italia - codice fiscale/partita IVA 00795170158;

Codice procedura europea: NL/H/2058/001-002/R/001; NL/H/2058/001-002/IA/015;

Codice pratica: FVRMC/2015/257; C1A/2016/2831.

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successiva modificazione e integrazione il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A02367

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Sin 44»

Estratto determina AAM/AIC n. 72/2019 del 20 marzo 2019

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per il seguente medicinale omeopatico descritto in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagine 1, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate:

SIN 44.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Alfa Omega S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in corso Milano 26/A, 20900 - Monza (Monza Brianza).

Stampati

1. Le confezioni dei medicinali di cui all'art. 1 della presente determina devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

I lotti dei medicinali di cui all'art. 1, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

TABELLA ALLEGATA ALLA DETERMINAZIONE AIC N° 72/2019 DEL 20/03/2019

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/11384	SIN 44	047647019	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 50 ML	complesso	Aconitum napellus 6 DH, 8 DH, 12 DH, 15 DH Alnus glutinosa 4 DH Belladonna 8 DH Bryonia alba 6 DH Eleutherococcus senticosus 8 DH Eucalyptus globulus 6 DH Fagus sylvatica 4 DH Haemophilus 8 DH Influenzinum 8 DH Kalium bichromicum 7 DH Lachesis 8 DH Lonicera caprifolium 4 DH Phytolacca decandra 6 DH Ribes nigrum 4 DH Rosa canina 4 DH Uncaria tomentosa 6 DH, 8 DH, 15 DH Vincetoxicum 8 DH	ALFA OMEGA SRL Via L.da Vinci 57/A 44034 Copparo (FE)	5 anni	SOP	C

19A02368

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Avviso relativo all'adozione del Progetto di variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio frana.

Si rende noto che il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale ha adottato, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016, il Progetto di variante al piano di stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana con il decreto di seguito riportato:

n. 229 del 25 marzo 2019 adozione del Progetto di variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana dell'ex Autorità di bacino della Campania Centrale, relativamente alla porzione di territorio comunale di Pozzuoli (NA) sita in località via Coste Sant'Angelo, n. 67.

Copie degli elaborati sono disponibili per la consultazione sul sito web istituzionale www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it e depositate presso la sede di Caserta dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, presso la Regione Campania-Direzione generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema, presso la sede della Città metropolitana di Napoli e presso il Comune di Pozzuoli (NA).

19A02331

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Adozione delle determinazioni motivate di conclusione della Conferenza di servizi del 6 febbraio 2019, in merito all'attuazione delle prescrizioni n.4-UA7 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale ArcelorMittal Italia S.p.a. di Taranto (ex ILVA S.p.a.).

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 63 del 13 marzo 2019 si è provveduto all'adozione delle determinazioni motivate di conclusione della Conferenza di servizi del 6 febbraio 2019 per l'attuazione delle prescrizioni n.4-UA7: intervento di confinamento del Parco loppa e n. 6: chiusura nastri trasportatori del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale di Taranto ArcelorMittal Italia S.p.a. (ex Ilva S.p.a.).

Copia del provvedimento e della relativa documentazione progettuale è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso il portale VAS-VIA-AIA del Ministero al seguente indirizzo: http://www.va.minambiente.it

19A02328

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di un nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Bacoli.

Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 agosto 2018, è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Bacoli (NA), nelle persone della dott.ssa Maria Giovanna Pittalis, della dott.ssa Giovanna Laudando e del dott. Renato Penza.

La suddetta dott.ssa Maria Giovanna Pittalis ha rassegnato le dimissioni dall'incarico.

Con il decreto del Presidente della Repubblica, in data 27 marzo 2019, la dott.ssa Irene Tramontano, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata nominata nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune, in sostituzione della dott.ssa Maria Giovanna Pittalis.

19A02389

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Piedimonte Matese.

Il Comune di Piedimonte Matese (CE), con deliberazione n. 2 del 10 gennaio 2019, ha fatto ricorso alla procedura di risanamento finanziario, prevista dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 2019, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone del dott. Michele Lastella, della dott.ssa Mailyn Flores e del dott. Raffaele Marcello, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

19A02390

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pulmotil G200 Premix».

Estratto provvedimento n. 153 del 14 marzo 2019

Medicinale veterinario PULMOTIL G200 Premix.

Confezioni:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102723020;

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102723018.

Titolare A.I.C.: Elanco Italia S.p.A. - Eli Lilly Italia S.p.a., via Gramsci nn. 731-733, 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Oggetto del provvedimento: procedura n. IT/V/0101/002/IA/013/G.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la variazione concernente l'aggiunta del sito Elanco France S.A.S., 26 rue de la Chapelle, 68330 Huningue, France, per la certificazione del rilascio dei lotti di fabbricazione con esclusione delle prove per il controllo dei lotti.

Per effetto della suddetta variazione il punto 15 dell'etichetta «Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio» viene aggiornato con l'aggiunta del sito responsabile del rilascio lotti di fabbricazione: Elanco France S.A.S., 26 rue de la Chapelle, 68330 Huningue, France.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

19A02318

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Micotil 300 soluzione iniettabile».

Estratto provvedimento n. 154 del 14 marzo 2019

Medicinale veterinario: MICOTIL 300 soluzione iniettabile .

Confezioni: A.I.C. n. 101150.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., via Gramsci, 731-733, 50019 Sesto Fiorentino (IT).

Oggetto del provvedimento: variazione: B.II.b.2.c.1.

Si accetta la modifica come di seguito descritta:

B.II.b.2.c.1 Viene aggiunto il seguente sito responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

Elanco France S.A.S., 26 rue de la Chapelle, 68330 Huningue, France.

Per effetto delle suddette variazioni la sezione 1 del foglietto illustrativo e la sezione 15 dell'etichetta devono essere modificate.

Le confezioni del medicinale veterinario in questione devono essere poste in commercio con stampati conformi alla suddetta variazione.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

19A02319

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Apralan G200 Premix».

Estratto provvedimento n. 155 del 14 marzo 2019

Medicinale veterinario: APRALAN G200 PREMIX.

Confezioni: A.I.C. n. 102600.

Titolare dell'A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., via Gramsci, 731-733, 50019 - Sesto Fiorentino (FI).

Oggetto del provvedimento: variazione IA_{IN}, B.II.b.2.c.1.

Si autorizza la variazione come di seguito indicato: viene aggiunto il seguente sito responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione: Elanco France S.A.S. 26 rue de la Chapelle, 68330 Huningue, France.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati sono modificati nelle sezioni pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

19A02320

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Neopridimet soluzione orale, 200 mg + 40 mg/ml» per uso in acqua da bere per polli da carne e conigli.

Estratto provvedimento n. 174 del 25 marzo 2019

Medicinale veterinario: NEOPRIDIMET soluzione orale, 200 mg + 40 mg/ml, per uso in acqua da bere per polli da carne e conigli.

Confezioni: A.I.C. n. 102364.

Titolare dell'A.I.C.: Fatro S.p.a., via Emilia n. 285, Ozzano Emilia (BO), Italia.

Oggetto del provvedimento: variazione IB, B.II.a.3.b.6: modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito. Altri eccipienti.

Sostituzione di un solo eccipiente con un eccipiente comparabile avente le stesse caratteristiche funzionali e a livello simile.

Si autorizza la variazione come di seguito indicato: sostituzione dell'eccipiente dietanolamina con l'eccipiente etanolamina.

A seguito della modifica sopraindicata è revocata la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario in oggetto: Neopridimet - A.I.C. n. 102364.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati sono modificati nelle sezioni pertinenti.

Per effetto della suddetta variazione, le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con stampati conformi alla modifica sopraindicata.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

19A02321

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-084) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.